

**DOCUMENTO TECNICO
PER I
CONTROLLI E LE INVESTIGAZIONI**

attuativo dell'International Standard for Testing and Investigations WADA (ISTI)

INDICE

INTRODUZIONE	3	
TITOLO I	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI	4
ARTICOLO 1	PIANO PER LA DISTRIBUZIONE DEI CONTROLLI	4
ARTICOLO 2	GRUPPO REGISTRATO AI FINI DEI CONTROLLI (REGISTERED TESTING POOL – RTP)	5
ARTICOLO 3	INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS)	6
ARTICOLO 4	INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS) NEGLI SPORT DI SQUADRA	9
TITOLO II	PROCEDURA DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI	10
ARTICOLO 5	NOTIFICA ALL’ATLETA	10
ARTICOLO 6	REQUISITI PER LA NOTIFICA DEGLI ATLETI	11
ARTICOLO 7	COMPITI DEL DCO E DEL BCO	13
ARTICOLO 8	COMPITI DELLO CHAPERONE	14
ARTICOLO 9	COMPITI DEGLI ISPETTORI INVESTIGATIVI ANTIDOPING (IIA)	14
TITOLO III	SESSIONE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI	16
ARTICOLO 10	PREPARAZIONE DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI BIOLOGICI	16
ARTICOLO 11	SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE BIOLOGICO	18
TITOLO IV	SICUREZZA, ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO, TRASPORTO E PROPRIETÀ’ DEI CAMPIONI BIOLOGICI	21
ARTICOLO 12	REQUISITI	21
ARTICOLO 13	TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DOCUMENTAZIONE	21
ARTICOLO 14	PROPRIETÀ’ DEI CAMPIONI BIOLOGICI	22
ALLEGATO A –	VARIAZIONI PER GLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI	23
ALLEGATO B –	MODIFICHE PER ATLETI MINORENNI	25
ALLEGATO C –	PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA	27
ALLEGATO D –	PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI	30
ALLEGATO E –	CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA – VOLUME INSUFFICIENTE	33
ALLEGATO F –	CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA CHE NON RISPONDONO AL PESO SPECIFICO APPROPRIATO PER LE ANALISI	35
ALLEGATO G –	REQUISITI PER IL PERSONALE INCARICATO DEL PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI	37
ALLEGATO I -	PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL’ATLETA	40
DEFINIZIONI AI SENSI DEL CODICE WADA E DEL CSA		44

INTRODUZIONE

Il Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (di seguito “DT_CI”) recepisce l’*International Standard for Testing and Investigations* della WADA (di seguito “ISTI”) e, insieme al Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia (di seguito “CSA”) e alla Procedura per la Gestione dei Risultati di NADO Italia (di seguito “PGR”), è parte integrante delle Norme sportive antidoping di NADO Italia (di seguito “NSA”). In caso di contrasto tra il DT_CI e l’ISTI, quest’ultimo prevarrà, unitamente ai relativi commenti.

Interpretazione

Salvo ove diversamente specificato, i riferimenti a Titoli e Articoli sono riferimenti a Titoli e Articoli del DT_CI.

Gli allegati al DT_CI hanno lo stesso valore cogente del resto del Documento.

I termini utilizzati nel DT_CI sono definiti nella sezione “Definizioni”.

Principio generale

Come il CSA, nel DT_CI è stato redatto tenendo conto del principio di proporzionalità e degli altri principi giuridici applicabili, nel rispetto dei diritti umani. Sarà interpretato e applicato in tale ottica.

TITOLO I PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI

ARTICOLO 1 PIANO PER LA DISTRIBUZIONE DEI CONTROLLI

- 11 NADO Italia, attraverso il Comitato Controlli Antidoping (di seguito CCA), pianifica e attua un programma di controlli antidoping proporzionale al rischio di doping ed efficace per rilevare e scoraggiare il ricorso al doping.
- 12 Per rendere più efficace il programma dei controlli di NADO Italia, il CCA elabora e approva annualmente il documento tecnico “Analisi del Rischio” per gli sport e le discipline oggetto della propria pianificazione dei controlli antidoping (Test Distribution Plan -TDP).
- 13 L’Analisi del Rischio e il TDP sono sviluppati in osservanza dei pertinenti documenti predisposti dalla WADA (ad es. “*International Standard for Testing and Investigations*” – ISTI, “*Guidelines for Implementing an Effective Testing Programme*” e “*Technical Document for Sport Specific Analysis*” TDSSA).
- 14 Il TDP viene monitorato, valutato e, se necessario, modificato e aggiornato regolarmente a seguito di riscontrate variazioni di circostanze e strategie antidoping.
- 15 La pianificazione della distribuzione dei controlli è un processo dinamico, non statico. NADO Italia riesamina il TDP regolarmente durante l’anno e lo adatta, se necessario, in considerazione delle nuove informazioni raccolte e sviluppate, tenendo conto, altresì, dei controlli effettuati dalle altre Organizzazioni Antidoping.
- 16 Il CCA sviluppa una policy scritta per la conservazione a lungo termine dei campioni biologici e l’esecuzione di ulteriori analisi in conformità agli artt. 6.5 e 6.6 del Codice WADA. Tale policy è resa in conformità ai requisiti prescritti dall’*International Standard for Laboratories* e dall’*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information* e terrà conto dello scopo dell’analisi sui campioni biologici secondo l’art. 6.2 del Codice WADA.
- 17 Per implementare il TDP, il CCA seleziona gli Atleti che saranno sottoposti ai controlli antidoping, secondo le modalità di selezione mirata (*Target Testing*) o casuale (*Random Selection*).
- 18 Una volta identificati gli Atleti da sottoporre a controllo antidoping attraverso la modalità prescelta, il CCA dispone l’esecuzione dei controlli In competizione e Fuori competizione.
- 19 Il controllo antidoping si svolge tra le ore 06.00 e le ore 23.00, a meno che (i) l’Atleta inserito nel “*Registered Testing Pool*” nazionale non stabilisca un intervallo di tempo di 60 minuti a partire dalle ore 05.00 o (ii) non sussistano validi motivi per effettuare il controllo durante la notte (ovvero, tra le ore 23.00 e le ore 06.00). Peraltro, il principio fondamentale di cui all’art. 5.2 del Codice WADA è che l’Atleta può essere chiamato da NADO Italia a fornire un campione biologico in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. L’Atleta, pertanto, non può rifiutarsi di sottoporsi alla sessione di prelievo invocando il fatto che tale controllo non è previsto nel TDP di NADO Italia e/o che lo stesso non venga svolto tra le ore 06.00 e le ore 23.00, e/o che l’Atleta non soddisfi i criteri di selezione per il controllo antidoping o che altrimenti l’Atleta non avrebbe dovuto essere selezionato per il controllo antidoping.
- 110 NADO Italia, per il tramite del CCA, nell’implementazione del proprio programma di controlli antidoping si coordina con le altre Organizzazioni Antidoping, con potenziale

sovrapponibile giurisdizione per l'esecuzione del controllo antidoping, al fine di ottimizzare l'efficacia dei rispettivi programmi di pianificazione dei controlli antidoping, di evitare la ripetizione di controlli sugli Atleti e di garantire che gli Atleti che partecipano ad Eventi Internazionali siano opportunamente controllati in anticipo.

- 111 Tutti i controlli sono senza preavviso, salvo in circostanze eccezionali e giustificate di cui agli articoli 5.3.1 e 5.3.7 dell'ISTI.
- 112 Il Personale di Supporto dell'Atleta o qualsiasi altro soggetto che abbia un conflitto di interessi non possono essere coinvolti nella (i) pianificazione dei controlli, (ii) selezione degli Atleti o (iii) fase di esecuzione dei controlli.

ARTICOLO 2 GRUPPO REGISTRATO AI FINI DEI CONTROLLI (REGISTERED TESTING POOL – RTP)

- 2.1 L'elenco RTP è il gruppo registrato degli atleti che NADO Italia sottopone ad un maggior numero di controlli antidoping; gli Atleti compresi in tale elenco, pertanto, sono tenuti a fornire informazioni sulla propria reperibilità in conformità alle disposizioni del successivo articolo 3 e dell'articolo 4.8.6 dell'ISTI. Gli Atleti inclusi nell'elenco RTP sono soggetti, inoltre, all'articolo 2.4. del Codice WADA.
- 2.2 Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) sono tenuti a fornire pieno supporto a NADO Italia per la raccolta delle informazioni sulla reperibilità degli Atleti che rientrano nella loro giurisdizione.
- 2.3 L'inclusione di un Atleta nell'elenco RTP implica il rispetto dei requisiti sulla reperibilità stabiliti dal successivo articolo 3.
- 2.4 NADO Italia effettua controlli Fuori competizione sugli Atleti inclusi nel proprio elenco RTP utilizzando le informazioni sulla reperibilità fornite dall'Atleta. Il controllo antidoping può essere eseguito al di fuori dello slot orario di 60 minuti indicato dall'Atleta. Per assicurare che i controlli Fuori competizione siano senza preavviso per l'Atleta, il CCA nel disporre il controllo, può prendere in considerazione anche ulteriori informazioni sulla reperibilità fornite dall'Atleta, ad es. le attività abituali.
- 2.5 Gli Atleti soggetti all'autorità di NADO Italia e di una Federazione Internazionale dovrebbero trovarsi in un solo elenco RTP e pertanto devono fornire informazioni sulla propria reperibilità soltanto nei confronti di una delle due Organizzazioni. Se l'Atleta è incluso contestualmente nell'elenco RTP della Federazione Internazionale e nell'elenco RTP di NADO Italia, ciascuna di esse notificherà all'Atleta l'inserimento nel rispettivo elenco RTP. Prima della notifica, tuttavia, le Organizzazioni concordano tra loro quale sia l'Organizzazione competente a ricevere le informazioni e titolare della relativa custodia. Conseguentemente, all'Atleta è specificato a quale Organizzazione fornire le informazioni sulla reperibilità. L'Organizzazione competente condividerà le informazioni con l'altra e con qualsiasi altra Organizzazione Antidoping che abbia l'autorità di condurre controlli sull'Atleta.
- 2.6 NADO Italia notifica a ciascun Atleta designato per l'inserimento nel proprio elenco RTP almeno quanto segue: la comunicazione formale dell'inserimento dell'Atleta nell'elenco RTP a partire da una data specifica successiva alla notifica; le prescrizioni sulla reperibilità cui dovrà attenersi; le conseguenze in caso di inosservanza delle prescrizioni sulla reperibilità; il

fatto che potrà essere sottoposto a controlli antidoping anche da altre Organizzazioni Antidoping che hanno l'autorità a disporre controlli antidoping. NADO Italia assegna a ciascun Atleta incluso nel proprio elenco RTP una casella di posta elettronica certificata (PEC), canale ufficiale di comunicazione con NADO Italia.

- 2.7 L'Atleta inserito in un elenco RTP è soggetto alle prescrizioni di cui all'articolo 2.4 del Codice WADA con riferimento alle prescrizioni sulla reperibilità, fino al momento in cui: a) gli sarà comunicato per iscritto da NADO Italia che non sono più soddisfatti i criteri di inclusione che hanno determinato l'inclusione dell'Atleta nell'elenco RTP di NADO Italia; o b) l'Atleta comunichi a NADO Italia il suo ritiro dalle competizioni sportive, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero PEC, in conformità alle disposizioni applicabili. In aggiunta, tale comunicazione dovrà essere inviata a ciascuna Organizzazione Antidoping che abbia inserito l'Atleta nel proprio elenco RTP.

ARTICOLO 3 INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS)

- 3.1 Gli Atleti già inclusi nell'elenco RTP sono tenuti a fornire informazioni personali complete ed accurate su base trimestrale relativamente alla propria reperibilità durante il periodo in questione, in modo da poter essere sempre localizzati al fine dell'effettuazione di controlli antidoping senza preavviso nel corso del periodo di riferimento. NADO Italia controlla le informazioni sulla reperibilità degli Atleti per verificare che esse siano state rese in conformità alle seguenti disposizioni.

Nel dettaglio:

- PRIMO TRIMESTRE (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'Atleta in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 dicembre**; in difetto sarà attivato il procedimento disciplinare ai sensi del documento "Procedura di Gestione dei Risultati" (di seguito PGR);
- SECONDO TRIMESTRE (APRILE/MAGGIO/GIUGNO): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'Atleta in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 marzo**; in difetto sarà attivato un procedimento disciplinare ai sensi della PGR;
- TERZO TRIMESTRE (LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'Atleta in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 giugno**; in difetto sarà attivato un procedimento disciplinare ai sensi della PGR;
- QUARTO TRIMESTRE (OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'Atleta in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 settembre**; in difetto sarà attivato un procedimento disciplinare ai sensi della PGR.

Resta inteso che se un Atleta viene incluso nell'elenco RTP durante un trimestre già iniziato (ad es. gli viene comunicato il suo inserimento nell'elenco RTP il 15 luglio), sarà tenuto a fornire informazioni sulla reperibilità complete ed accurate a partire dal giorno specificato da NADO Italia fino al completamento del relativo trimestre; dovrà poi fornire le informazioni sulla reperibilità per i trimestri successivi secondo la tempistica e le condizioni di cui al

presente articolo.

Le informazioni sulla reperibilità saranno fornite tramite ADAMS.

- 3.2** Se un Atleta di livello internazionale o nazionale incluso in un elenco RTP si ritira e poi desidera tornare a praticare l'attività agonistica, l'Atleta non potrà gareggiare in alcuna competizione sportiva nazionale o internazionale fino a quando non si sarà reso disponibile all'effettuazione di controlli antidoping mediante comunicazione scritta alla Federazione Internazionale di riferimento e a NADO Italia almeno sei mesi prima del rientro in attività. La WADA, di intesa con la relativa Federazione Internazionale e NADO Italia, potrà concedere una deroga alla regola dei sei (6) mesi di preavviso scritto, laddove l'applicazione rigorosa di tale regola fosse manifestamente iniqua nei confronti dell'Atleta. Tale decisione è impugnabile ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.
- 3.3** Le informazioni richieste includono i seguenti dati per ciascun giorno del trimestre successivo:
- a) dati anagrafici;
 - b) indirizzo postale completo e l'indirizzo e-mail personale cui inviare la corrispondenza destinata all'Atleta ai fini della notifica formale. Qualsiasi comunicazione o altro documento spedito al suddetto indirizzo si considera ricevuto dall'Atleta dopo sette (7) giorni lavorativi dal suo invio e, immediatamente, quando viene generata/ottenuta la comunicazione di avvenuta consegna della comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata; resta inteso che NADO Italia trasmette le comunicazioni formali sulla casella di posta elettronica certificata assegnata all'Atleta ai sensi dell'art. 2.6;
 - c) che sia consapevole che i suoi whereabouts potranno essere condivisi con altre Organizzazioni Antidoping che hanno l'autorità a disporre controlli antidoping su di lui/lei;
 - d) nome e indirizzo del luogo di pernottamento (ad es. casa, alloggio temporaneo, albergo, ecc.);
 - e) nome e indirizzo di ogni luogo in cui si allenerà, lavorerà o condurrà qualsiasi altra attività con regolarità (ad es. la scuola), indicando i relativi orari;
 - f) programma degli eventi sportivi, ivi compreso nome e indirizzo del luogo di svolgimento delle gare cui intenda partecipare;
 - g) riferimenti ad un'eventuale disabilità, per l'adeguamento delle procedure ai fini dell'idoneo espletamento della sessione di prelievo del campione biologico.
- 3.4** In aggiunta alle informazioni che precedono, l'Atleta sarà altresì tenuto a indicare uno specifico intervallo temporale di sessanta (60) minuti tra le ore 05.00 e le ore 23.00 per ogni giorno del trimestre nel quale si renderà disponibile e raggiungibile in un luogo indicato per essere sottoposto ai controlli. Spetta all'Atleta garantire l'accessibilità al luogo prescelto nello slot orario indicato di sessanta (60) minuti per l'esecuzione del controllo antidoping senza preavviso (ad es., il luogo deve essere facilmente accessibile per il personale addetto al prelievo dei campioni biologici, mediante l'indicazione del numero civico e ogni altro

elemento che identifichi il luogo, il nome dell'Atleta dovrà essere indicato sul citofono/campanello e/o comunicato ad eventuali servizi di portierato/reception all'interno dell'edificio/hotel, ecc.). In nessun caso la fascia oraria di sessanta (60) minuti limiterà l'obbligo dell'Atleta a rendersi disponibile per i controlli antidoping in qualsiasi altro momento e luogo.

- 3.5** È responsabilità esplicita dell'Atleta assicurare, anche attraverso gli aggiornamenti inseriti nel sistema ADAMS, che siano fornite tutte le informazioni sulla reperibilità necessarie al fine di consentire a NADO Italia di localizzarlo ai fini del controllo antidoping in un dato giorno durante il trimestre, non solo nell'intervallo di tempo di sessanta (60) minuti indicato per quel giorno nelle sue informazioni sulla reperibilità.
- 3.6** Nello specifico, l'Atleta dovrà fornire informazioni sufficienti per consentire al Doping Control Officer (DCO) di trovare il luogo di reperibilità indicato, di accedervi facilmente e di localizzare l'Atleta senza dargli alcun preavviso. In caso contrario, si potrà rilevare una Mancata Comunicazione e/o (se le circostanze lo giustificano) un'elusione del controllo ai sensi dell'art. 2.3 CSA, e/o una Manomissione o un Tentativo di Manomissione del Controllo ai sensi dell'art. 2.5 CSA. In ogni caso, l'Organizzazione antidoping valuterà se condurre ulteriori controlli mirati sull'Atleta. A titolo esemplificativo, se l'Atleta indica tra le informazioni dichiarazioni come "correre nella Foresta nera", queste sono considerate insufficienti e potrebbero rilevare ai fini di una Mancata Comunicazione. Analogamente, specificare un luogo a cui il DCO non può accedere è probabile che determini una Mancata Comunicazione.
- 3.7** Se l'Atleta viene controllato durante lo slot orario di sessanta (60) minuti, l'Atleta dovrà rimanere con il DCO fino al completamento della sessione di prelievo del campione biologico, anche se ciò dovesse richiedere più tempo rispetto ai sessanta (60) minuti indicati. In caso contrario, il comportamento sarà perseguito ai sensi dell'articolo 2.3 del CSA.
- 3.8** Se l'Atleta non è disponibile per il controllo antidoping all'inizio dello slot orario di sessanta (60) minuti, ma lo diventa successivamente sempre nel medesimo intervallo temporale, il DCO deve prelevare il campione biologico e non deve considerare il prelievo come tentativo non riuscito, ma deve comunicare i dettagli della ritardata disponibilità al controllo da parte dell'Atleta. Comportamenti di questo tipo possono essere oggetto di successive indagini in relazione a potenziale violazione della normativa antidoping ai sensi degli articoli 2.3 o 2.5 del CSA, ovvero determinare la disposizione di altri controlli mirati sull'Atleta. Se un Atleta non è disponibile per il controllo antidoping durante lo slot orario indicato di sessanta (60) minuti, nel luogo specificato per tale fascia oraria in quel giorno, sarà responsabile di un Mancato Controllo anche qualora dovesse rendersi disponibile più tardi in quello stesso giorno e venisse prelevato un campione biologico dell'Atleta.
- 3.9** Una volta giunto sul luogo indicato nello slot orario di sessanta (60) minuti, il DCO, se l'Atleta non può essere localizzato immediatamente, dovrà rimanere in quel luogo per tutto il tempo rimanente dell'intervallo temporale, durante il quale dovrà fare ciò che è ragionevolmente possibile, secondo le circostanze, per cercare di localizzare l'Atleta.
- 3.10** Se un mutamento delle circostanze renda le informazioni sulla reperibilità fornite non più accurate o complete, l'Atleta deve aggiornare sul sistema informatico ADAMS i dati forniti al fine di rendere le informazioni accurate e complete. L'Atleta deve sempre aggiornare le proprie informazioni sulla reperibilità per segnalare ogni eventuale variazione di reperibilità in qualsiasi giorno del trimestre, in particolare con riferimento: (a) all'ora o al luogo dello slot orario di sessanta (60) minuti; e/o (b) al luogo di pernottamento. L'Atleta deve inviare

l'aggiornamento subito dopo essere venuto a conoscenza del mutamento delle circostanze e comunque prima dell'inizio della fascia oraria di sessanta (60) minuti già indicata per il giorno in questione. In particolari circostanze, tuttavia, possono considerarsi come possibili violazioni del CSA gli aggiornamenti eventualmente effettuati dall'Atleta immediatamente prima dell'inizio della fascia oraria. Il mancato adempimento potrà essere perseguito come Mancata Comunicazione e/o (se le circostanze lo giustificano) un'elusione del controllo antidoping ai sensi dell'art. 2.3 del CSA, e/o una manomissione o un tentativo di manomissione in relazione a qualsiasi fase del controllo antidoping ai sensi dell'art. 2.5 del CSA. In ogni caso, NADO Italia valuterà se condurre ulteriori controlli mirati sull'Atleta.

- 3.11** Un Atleta incluso in un elenco RTP può delegare il compito di trasmettere in tutto o in parte le informazioni sulla reperibilità (e/o i relativi aggiornamenti) a terzi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un allenatore, una Squadra (per gli Sport di Squadra come previsto all'articolo 4), un dirigente o una Federazione Nazionale, a condizione che il terzo accetti tale delega.

In ogni caso, ciascun Atleta rimane personalmente responsabile della trasmissione delle proprie informazioni sulla reperibilità, anche se tale compito viene delegato. Non costituirà motivo di difesa contro una contestazione di Mancata Comunicazione e/o di Mancato Controllo ai sensi dell'art. 2.4 del CSA il fatto che l'Atleta abbia delegato la responsabilità a fornire le proprie Informazioni sulla reperibilità a terzi e che questi non vi abbiano provveduto in modo corretto, aggiornato e completo.

ARTICOLO 4 INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS) NEGLI SPORT DI SQUADRA

- 4.1** Un Atleta che pratici uno sport di squadra o altra disciplina sportiva in cui le gare e/o gli allenamenti vengono svolti collettivamente può delegare il compito di trasmettere le informazioni sulla reperibilità alla propria squadra, affidando tale compito al personale e allo staff della stessa.
- 4.2** In uno sport di squadra, infatti, è probabile che gli Atleti svolgano la maggior parte delle loro attività (tra cui allenamento, trasferte, riunioni tecniche) in modo collettivo. Di conseguenza, gran parte delle informazioni sulla reperibilità saranno le stesse per tutti gli Atleti della squadra. Inoltre, nei casi in cui un Atleta non partecipi ad una attività collettiva programmata (ad esempio perché infortunato), è probabile che lo stesso svolga altre attività sotto la supervisione della sua squadra (ad esempio terapia con il medico di squadra).
- 4.3** L'Atleta che pratici tali sport può altresì delegare alla propria squadra gli adempimenti relativi alle informazioni sulla reperibilità non soltanto in relazione alle attività di squadra di cui ai commi che precedono, ma anche in relazione ai periodi che non rientrano in dette attività, a condizione che la squadra medesima acconsenta. In tale caso l'Atleta dovrà fornire alla squadra dette informazioni che andranno ad integrare le informazioni fornite in relazione alle attività di Squadra.
- 4.4** Nei casi che precedono, l'Atleta rimarrà comunque personalmente responsabile della trasmissione delle proprie informazioni sulla reperibilità. Non costituirà motivo di difesa contro una contestazione di Mancata Comunicazione e/o di Mancato Controllo ai sensi dell'art. 2.4 del CSA il fatto che l'Atleta abbia delegato la responsabilità ad inviare le proprie informazioni sulla reperibilità a terzi e che questi non vi abbiano provveduto in modo corretto, aggiornato e completo.

- 4.5** Fermo quanto precede, laddove il tentativo di sottoporre l'Atleta al controllo antidoping durante la fascia oraria dei sessanta (60) minuti, individuata nell'ambito di un periodo compreso nelle attività di squadra, fallisca per Mancata Comunicazione della squadra, questa sarà passibile di procedimento disciplinare con conseguente applicazione delle sanzioni economiche di cui all'articolo 16 del CSA.

TITOLO II PROCEDURA DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

ARTICOLO 5 NOTIFICA ALL'ATLETA

- 5.1** La notifica inizia quando l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici avvia la notifica all'Atleta prescelto e termina quando lui/lei arriva alla sala del controllo antidoping o quando si è verificata la possibile inadempienza dell'Atleta.

Le attività principali sono:

- a) designazione del personale addetto al prelievo dei campioni biologici, in numero sufficiente per garantire l'esecuzione del controllo antidoping senza preavviso e l'osservazione continua degli Atleti a cui viene notificato il controllo antidoping;
- b) individuazione dell'Atleta e verifica della sua identità;
- c) comunicazione all'Atleta dell'avvenuta selezione per il controllo antidoping, dei propri diritti e responsabilità;
- d) affiancamento continuo all'Atleta dal momento della notifica all'arrivo nella sala del controllo antidoping;
- e) documentare la notifica o il tentativo della stessa.

5.2 Adempimenti precedenti alla notifica all'Atleta

- 5.2.1** Il controllo senza preavviso è il metodo ordinario impiegato per la raccolta dei campioni. Gli Atleti saranno le prime persone ad essere informate di essere state selezionate per la raccolta dei campioni biologici, salvo sia richiesto un contatto preventivo con soggetti terzi ai sensi dell'articolo 5.3.7 dell'ISTI. Al fine di garantire che il controllo sia condotto senza preavviso, l'Organizzazione che ha l'autorità sui controlli (e l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici, se diversa) garantirà che le decisioni inerenti alla selezione dell'Atleta siano comunicate prima del controllo solo a coloro che ne abbiano strettamente bisogno al fine di svolgere la sessione di prelievo. Ogni comunicazione a terzi dovrà essere effettuata in modo sicuro e riservato, in modo da minimizzare il rischio che l'Atleta sia avvisato circa la sua selezione per il controllo antidoping. Per il controllo In competizione, tale comunicazione avverrà al termine della competizione stessa.

- 5.2.2** L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici nominerà e autorizzerà il personale addetto al prelievo dei campioni che (i) sia stato adeguatamente formato in relazione alle responsabilità assegnate, (ii) non abbia un conflitto di interesse in relazione alle procedure di prelievo dei campioni, e (iii) non sia minorenne. Il personale addetto al prelievo dei campioni biologici dovrà avere la documentazione ufficiale, fornita dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici, attestante la sua legittimazione a procedere al prelievo dei campioni biologici dell'Atleta, così come la lettera di autorizzazione di NADO Italia. I DCO saranno altresì tenuti a detenere validi documenti di identificazione personale recanti una fotografia (ad es. carta d'identità, patente di guida, passaporto) e la

data di scadenza degli stessi.

- 5.2.3** L'Atleta selezionato per il controllo antidoping sarà identificato attraverso i suoi documenti di identità, la tessera federale se recante una fotografia o qualsiasi mezzo di identificazione fotografica. Ove non possibile, il DCO/Chaperone indicherà sul verbale di prelievo antidoping 'Nessun documento' nella casella 'Tipo di identificazione'. Il DCO documenterà quindi come l'Atleta sia stato identificato nella casella 'Commenti' del verbale di prelievo antidoping e nel rapporto supplementare. Il DCO/Chaperone sarà tenuto a documentare e registrare, utilizzando il rapporto supplementare, qualsiasi (i) circostanza in cui l'identità dell'Atleta sia accertata con altri metodi, ovvero (ii) la mancata conferma dell'identità dell'Atleta. Il personale addetto al prelievo dei campioni biologici documenterà i tentativi di notifica all'Atleta con il relativo esito. Il DCO e/o lo Chaperone stabiliranno il luogo in cui si svolgerà la notifica all'Atleta selezionato, pianificando modi e tempi della notifica, tenendo in considerazione le specifiche circostanze legate allo sport/competizione/sessioni di allenamento.
- 5.2.4** La notifica del controllo antidoping sarà comunicata personalmente all'Atleta selezionato per il controllo, salvo che debba essere prima notificata a un terzo, nelle seguenti situazioni:
- a) ove richiesto per via della disabilità dell'Atleta (come previsto dall'Allegato A - Variazioni per gli Atleti diversamente abili);
 - b) ove l'Atleta sia minorenne (come previsto all'Allegato B – Variazioni per gli Atleti Minori);
 - c) ove sia richiesto e sia disponibile un interprete per la notifica;
 - d) ove sia richiesta assistenza per il personale addetto al prelievo dei campioni biologici al fine di identificare l'Atleta soggetto al controllo e comunicare a tale Atleta che dovrà sottoporsi al controllo antidoping.

ARTICOLO 6 REQUISITI PER LA NOTIFICA DEGLI ATLETI

- 6.1** Il personale addetto al prelievo dei campioni biologici deve assicurarsi, non appena venuto a contatto con l'Atleta, che quest'ultimo e/o i terzi siano informati in merito:
- a) al fatto che l'Atleta è tenuto a sottoporsi al prelievo del campione biologico;
 - b) all'autorità sotto la cui egida viene effettuato il prelievo del campione biologico;
 - c) al tipo, alle modalità di prelievo e alle eventuali condizioni da rispettare ai fini della raccolta del campione biologico;
 - d) ai diritti dell'Atleta, ivi compreso il diritto di:
 - i. farsi accompagnare da un rappresentante e, se necessario, da un interprete;
 - ii. chiedere informazioni aggiuntive sul processo di raccolta del campione biologico;
 - iii. chiedere di ritardare l'arrivo alla sala del controllo antidoping in presenza di validi motivi;
 - iv. richiedere variazioni della procedura di raccolta del campione biologico, come previsto all'Allegato A – Variazioni per gli Atleti diversamente abili;
 - e) alle responsabilità dell'Atleta, tra cui la necessità di:
 - i. rimanere sempre in contatto visivo con il personale addetto al prelievo dei campioni biologici, dal momento della notifica fino alla conclusione della sessione di prelievo;

- ii. comprovare la propria identità, secondo quanto previsto all'articolo 5.2.3;
 - iii. rispettare la procedura di prelievo del campione biologico (l'Atleta deve essere informato delle possibili conseguenze in caso di inosservanza); e
 - iv. presentarsi immediatamente per essere sottoposto al controllo antidoping, salvo ritardo per giustificato motivo, in conformità con il successivo articolo 6.3;
- f) alla sede della sala del controllo antidoping;
 - g) al fatto che, nel caso l'Atleta decidesse di ingerire cibo o liquidi prima di fornire un campione biologico, questi deve essere consapevole che lo fa assumendosi il relativo rischio, consigliandogli al contempo di non idratarsi eccessivamente, avendo presente che il campione biologico da fornire dovrà avere un Peso specifico adeguato per le analisi;
 - h) al fatto che il campione biologico urinario fornito dall'Atleta al Personale addetto al prelievo dei campioni biologici deve contenere la prima urina prodotta successivamente alla notifica (ad es. l'Atleta non dovrebbe emettere urina sotto la doccia o comunque prima di fornire un campione biologico al Personale addetto al prelievo dei campioni).

6.2 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, preso contatto con l'Atleta, deve:

- a) tenere costantemente sotto osservazione l'Atleta fino al termine della sessione per la raccolta dei campioni biologici;
- b) identificarsi alla presenza dell'Atleta nelle modalità di cui al precedente articolo;
- c) confermare l'identità dell'Atleta secondo i criteri previsti all'art. 5.2.3. Nel caso in cui l'identità dell'Atleta non possa essere confermata, NADO Italia dovrà essere informata. per decidere se sia opportuno agire in conformità all'Allegato A della PGR.

Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici dovrà quindi far firmare all'Atleta il verbale di notifica. Qualora l'Atleta si rifiutasse di sottoscrivere il verbale di notifica ovvero eludesse la notifica, il Personale addetto al prelievo dei campioni informerà, ove possibile, l'Atleta delle conseguenze di un rifiuto o del mancato adempimento, e lo Chaperone (ove non il DCO) segnalerà immediatamente tutti i fatti rilevanti al DCO, documentando tale circostanza ed informando NADO Italia. NADO Italia segue la procedura prescritta nell'Allegato A della PGR.

Il DCO è comunque tenuto a completare la procedura di raccolta dei campioni biologici.

6.3 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici potrà, a sua discrezione, valutare la ragionevolezza delle richieste avanzate dall'Atleta o da terzi, per ritardare l'arrivo alla Sala dei controlli antidoping successivamente alla ricezione e all'accettazione della notifica, e/o di lasciare temporaneamente la Sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo e potrà concedere tale autorizzazione nel caso in cui l'Atleta possa essere continuamente accompagnato e tenuto sotto diretta osservazione per tutto il tempo accordato. Ad esempio, è consentito arrivare in ritardo o lasciare temporaneamente la Sala dei controlli antidoping per le seguenti attività:

- Per i controlli In competizione:
 - a) partecipazione a una cerimonia di premiazione;
 - b) impegni assunti con i media;

- c) partecipazione ad ulteriori gare;
- d) defaticamento;
- e) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
- f) reperimento di un rappresentante e/o interprete;
- g) reperimento di un documento identificativo con foto; oppure
- h) qualsiasi altra ragionevole circostanza, come determinata dal DCO, tenuto conto di eventuali istruzioni di NADO Italia.

- Per i controlli Fuori competizione:

- a) reperimento di un rappresentante;
- b) completamento di una sessione di allenamento;
- c) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
- d) reperire un documento identificativo con foto; o
- e) qualsiasi altra ragionevole circostanza, come determinata dal DCO, tenuto conto di eventuali istruzioni di NADO Italia.

6.4 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici respingerà la richiesta di ritardare l'arrivo alla Sala dei controlli antidoping qualora non fosse possibile tenere sotto osservazione continua l'Atleta.

Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici utilizzerà il rapporto supplementare per documentare i motivi del ritardo dell'Atleta nell'arrivare alla Sala dei controlli antidoping e/o i motivi dell'anticipato allontanamento della stessa, che comunque potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti da parte di NADO Italia.

6.5 Laddove l'Atleta ritardasse l'arrivo alla sala dei controlli antidoping diversamente da quanto previsto dall'articolo 6.3 e/o si verificasse qualsiasi inadempienza da parte dell'Atleta nel rimanere sotto costante osservazione, ma comunque l'Atleta si presentasse alla sala dei controlli antidoping prima della partenza del DCO dal luogo di raccolta del campione biologico, il DCO segnalerà l'eventuale Inosservanza. Se possibile, il DCO procederà comunque al prelievo di un campione biologico dall'Atleta. NADO Italia indagherà su una possibile Inosservanza ai sensi dell'Allegato A della PGR.

6.6 Qualora il Personale addetto alla raccolta dei campioni rilevi qualsiasi altra circostanza in grado di compromettere la raccolta del campione biologico, deve adeguatamente segnalarle e documentarle. Ove ritenuto opportuno, il DCO valuta se sia possibile raccogliere un campione biologico supplementare dall'Atleta. NADO Italia valuterà se rilevare o meno una Inosservanza ai sensi dell'Allegato A della PGR.

ARTICOLO 7 COMPITI DEL DCO E DEL BCO

Come previsto dalle disposizioni contenute nell'ISTI, nell'Allegato G e nelle Linee Guida WADA, il DCO/BCO è il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, responsabile dei processi connessi alla raccolta dei campioni biologici.

Il DCO è responsabile di:

- a) organizzare ed istruire eventuale altro Personale addetto al prelievo dei campioni biologici;

- b) prendere contatto con i rappresentanti sportivi, ove necessario;
- c) predisporre le attrezzature, inclusi tutti i moduli e i documenti necessari;
- d) verificare e predisporre i locali;
- e) predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento degli Atleti;
- f) assicurarsi che l'Atleta sia informato sui propri diritti e responsabilità;
- g) di avere un rappresentante dell'atleta che lo osservi mentre l'Atleta Minorenne si sottopone ad un prelievo urinario;
- h) illustrare il processo del prelievo del campione biologico di urina ovvero del campione biologico ematico agli Atleti ed ai rappresentanti degli Atleti, ove necessario;
- i) supervisionare il processo di raccolta del campione biologico, anche in presenza di testimoni;
- j) coordinare il processo di prelievo del campione biologico ematico, ove necessario;
- k) compilare e verificare la modulistica e la documentazione attinente;
- l) attivare e vigilare sulla catena di custodia, ivi compresa l'organizzazione del servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei campioni venga utilizzato un corriere;
- m) curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione di prelievo.

ARTICOLO 8 COMPITI DELLO CHAPERONE

Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida WADA, lo Chaperone è responsabile di:

- a) coadiuvare il DCO nella conduzione del controllo antidoping attenendosi scrupolosamente alle sue istruzioni;
- b) comunicare all'Atleta la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che gli ha conferito il ruolo di Chaperone;
- c) informare di persona l'Atleta di essere stato selezionato ai fini di un controllo antidoping, dei suoi diritti e doveri, secondo le istruzioni del DCO;
- d) accompagnare l'Atleta, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la sala dei controlli antidoping e successivamente, quando richiesto dal DCO.

ARTICOLO 9 COMPITI DEGLI ISPETTORI INVESTIGATIVI ANTIDOPING (IIA)

Ai sensi dell'Accordo Quadro stipulato in data 9 febbraio 2015 tra il CONI e il Dipartimento per la Tutela della Salute dei Carabinieri (i.e. Nucleo italiano antisofisticazione denominato "NAS" o "CCTS"), alle attività antidoping partecipa il personale del NAS accreditato da NADO Italia in qualità di Ispettori Investigativi Antidoping ("IIA"), congiuntamente ai DCO/BCO della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

Durante le sessioni di prelievo dei campioni biologici In competizione, gli IIA, se presenti, si occupano in particolare dei seguenti compiti:

- a) per i controlli antidoping da eseguirsi nella provincia di loro competenza e nel rispetto dei compiti e delle responsabilità dei DCO e degli Chaperones, gli IIA supervisionano la conduzione di tutto il controllo antidoping in conformità alle NSA, ivi compresi:
 - notifica del controllo antidoping
 - sessione di raccolta del campione biologico
 - documentazione e relazione afferente al controllo antidoping;
- b) nel partecipare alla sessione di raccolta del campione biologico sono tenuti ad esibire la tessera rilasciata da NADO Italia e, se espressamente richiesto dall'Atleta o dal suo rappresentante, il tesserino di riconoscimento personale rilasciato dall'Arma dei Carabinieri;
- c) unitamente al DCO e agli Chaperones collaborano nell'identificazione degli Atleti che non siano in grado di produrre documenti di identità validi o tessera di iscrizione all'ente sportivo con foto;
- d) chiedono al DCO di inserire nel rapporto supplementare:
 - eventuali richieste da parte dell'Atleta/terzi finalizzate a:
 - (i) interrompere il processo di raccolta del campione biologico a causa dei kit di prelievo e/o raccolta che l'Atleta ritenga non conformi o (ii) arrivare con ritardo alla sala dei controlli antidoping dopo la ricezione e l'accettazione della notifica o (iii) lasciare temporaneamente la sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo.
 - ritardato arrivo o allontanamento anticipato dell'Atleta;
 - dubbi sorti sulla provenienza e genuinità del campione biologico e sulla richiesta dell'Atleta di produrre un altro campione biologico;
 - qualsiasi altra questione che possa compromettere la legittimità delle analisi o la conformità della procedura;
 - qualsiasi rifiuto da parte dell'Atleta di produrre un campione biologico aggiuntivo o di sottoscrivere il verbale di notifica.
- e) essi dovranno firmare il verbale di prelievo antidoping insieme a tutti gli altri soggetti presenti alla sessione di raccolta del campione biologico.

In occasione delle sessioni di prelievo dei campioni biologici Fuori competizione, gli IIA avranno i seguenti compiti:

- a) aiutare a individuare l'Atleta selezionato/i per il controllo antidoping;
- b) per i controlli antidoping da eseguirsi nella provincia di loro competenza e nel rispetto dei compiti e delle responsabilità dei DCO e degli Chaperones, gli IIA supervisionano la conduzione di tutto il controllo antidoping in conformità alle NSA, ivi compresi:

- notifica del controllo
 - sessione per la raccolta dei campioni biologici
 - documentazione delle attività relativa al controllo antidoping;
- c) nel partecipare alla sessione di raccolta del campione biologico sono tenuti ad esibire la tessera rilasciata da NADO Italia e, se espressamente richiesto dall'Atleta o dal suo rappresentante, il proprio tesserino di riconoscimento personale rilasciato dall'Arma dei Carabinieri;
- d) unitamente al DCO collaborano all' identificazione degli Atleti che non sono in grado di produrre documenti di identità o tessera di iscrizione all'ente sportivo con foto;
- e) chiedono al DCO di inserire nel rapporto supplementare:
- eventuali richieste da parte dell'Atleta/terzi finalizzate a:
 - (i) interrompere il processo di raccolta del campione biologico a causa dei kit di prelievo e/o raccolta che l'Atleta ritenga non conformi o (ii) arrivare con ritardo alla sala dei controlli antidoping dopo la ricezione e l'accettazione della notifica o (iii) lasciare temporaneamente la sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo;
 - ritardato arrivo o allontanamento anticipato dell'Atleta;
 - dubbi sorti sulla provenienza e genuinità del campione biologico e sulla richiesta dell'Atleta di produrre un altro campione biologico;
 - qualsiasi altra questione che possa compromettere la legittimità delle analisi o la conformità della procedura;
 - qualsiasi rifiuto da parte dell'Atleta di produrre un campione biologico aggiuntivo o di sottoscrivere il verbale di notifica.
- f) aiutano a individuare il luogo in cui eseguire il controllo antidoping;
- g) devono firmare il verbale di prelievo antidoping insieme a tutti gli altri soggetti presenti alla sessione di raccolta del campione biologico.

TITOLO III SESSIONE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

ARTICOLO 10 PREPARAZIONE DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI BIOLOGICI

10.1 Ai fini del corretto svolgimento della sessione per la raccolta del campione biologico occorre preliminarmente:

- a) adottare un sistema per la raccolta delle informazioni;
- b) individuare le persone autorizzate a presenziarvi;
- c) garantire la conformità della sala dei controlli antidoping rispetto ai requisiti minimi di cui all' art. 7.3 dell'ISTI;
- d) garantire la conformità dell'attrezzatura per la raccolta dei campioni

biologici rispetto ai requisiti minimi di cui all' art. 6.3.4 dell'ISTI.

10.2 NADO Italia e l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici stabiliscono un sistema per ottenere tutte le informazioni necessarie a garantire che la sessione per la raccolta dei campioni biologici sia adeguatamente eseguita, anche individuando requisiti specifici per soddisfare le esigenze degli Atleti diversamente abili (come previsto dall'Allegato A - Variazioni per gli Atleti diversamente abili), nonché le esigenze degli Atleti Minori (come previsto dall'Allegato B - Variazioni per gli Atleti che siano Minori), nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy applicabili.

10.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è tenuta ad utilizzare una sala dei controlli antidoping che, come minimo, garantisca la privacy e la riservatezza dell'Atleta e sia utilizzata esclusivamente come sala dei controlli antidoping durante tutta la sessione di prelievo. Inoltre, ai sensi delle Linee guida WADA applicabili ai controlli In competizione, ove possibile, la sala dei controlli antidoping dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere accessibile solo a personale autorizzato;
- b) assicurare la sicurezza necessaria per il deposito delle attrezzature per il prelievo dei campioni biologici;
- c) essere composta da un'area per l'attesa dotata di posti a sedere e da uno spazio separato per la parte amministrativa dotato di tavolo e sedie. Dovrebbero esserci servizi igienici adiacenti sufficientemente ampi per poter osservare la produzione del campione biologico da parte dell'Atleta sottoposto a controllo antidoping;
- d) includere un lavabo per lavarsi le mani;
- e) essere ampia abbastanza da contenere oltre agli Atleti anche il personale autorizzato;
- f) essere ubicata in una posizione strategica rispetto al luogo dove si effettuano le notifiche o rispetto al campo di gara.

Per quanto concerne i controlli Fuori competizione, l'individuazione da parte del DCO del locale più idoneo avverrà tenuto conto delle richieste e delle esigenze dell'Atleta e/o dei terzi interessati, conformemente al rispetto dei diritti concernenti la privacy e la dignità delle persone; in ogni caso non verranno raccolte informazioni riguardanti la vita privata dell'Atleta o riferite a terzi estranei (ad es. familiari) non necessarie, non pertinenti o eccedenti rispetto alla finalità del controllo antidoping.

Eventuali difformità rispetto ai requisiti sopra indicati vengono verbalizzati dal DCO sul rapporto supplementare.

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici utilizza per il prelievo dei campioni urinari ed ematici esclusivamente Attrezzature che rispettino, come minimo, i requisiti di cui all'Articolo 6.3.4 ISTI.

10.4 Oltre al Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, NADO Italia può autorizzare i seguenti soggetti a essere presenti durante la sessione per la raccolta dei campioni:

- a) un rappresentante e/o un interprete, ove richiesto dall'Atleta, salvo nel momento in cui viene prodotto il campione biologico di urina;
- b) un rappresentante dell'Atleta Minorenne (nei modi e nei termini di cui all'Allegato B –

Variazioni per Atleti Minorenni) e un rappresentante per il DCO procedente che osservi il DCO mentre l'Atleta Minorenne effettua la minzione. Detto rappresentante, tuttavia, non dovrà osservare direttamente la minzione salvo che ciò sia espressamente richiesto dall'Atleta Minorenne.

- c) un rappresentante che accompagni l'Atleta diversamente abile, ove da questi richiesto, ai sensi dell'Allegato A – Variazioni per Atleti diversamente abili;
- d) un Osservatore Indipendente ove inviato e accreditato dalla WADA ai sensi del Programma degli Osservatori indipendenti o un controllore WADA ove previsto;
- e) una persona autorizzata che partecipi alla formazione del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici o alla verifica da parte dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni;
- f) un Osservatore di NADO Italia ove formalmente nominato per l'evento, inclusi gli IIA di cui all'articolo 6.7 del CSA.

L'osservatore/controllore della WADA e/o la persona autorizzata non osserveranno direttamente la produzione del campione biologico di urina.

ARTICOLO 11 SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE BIOLOGICO

- 11.1** La sessione per la raccolta del campione biologico inizia con la definizione delle responsabilità in merito allo svolgimento della sessione per la raccolta dei campioni biologici e termina una volta che il campione biologico è stato raccolto, messo in sicurezza ed è stata completata la documentazione relativa al controllo antidoping eseguito.
- 11.2** Le principali attività sono:
 - a) preparazione per la raccolta del campione biologico;
 - b) raccolta del campione biologico e adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dello stesso;
 - c) documentare la raccolta del campione biologico.
- 11.3** L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è responsabile dell'esecuzione della sessione di prelievo, mediante l'impiego di competenze specifiche che vengono delegate o sono proprie del DCO/BCO.
- 11.4** Il DCO si assicura che l'Atleta sia stato informato dei propri diritti e responsabilità.
- 11.5** Il DCO informa l'Atleta di non idratarsi eccessivamente, tenendo presente che dovrà fornire un campione biologico con un Peso Specifico idoneo ai fini delle analisi.
- 11.6** NADO Italia vieta la somministrazione di alcolici o il loro consumo all'interno della sala dei controlli antidoping.
- 11.7** L'Atleta può lasciare la sala dei controlli antidoping solo se sotto continua osservazione del DCO o dello Chaperone e con il consenso del DCO. Il DCO valuterà ogni ragionevole richiesta dell'Atleta di lasciare la sala dei controlli antidoping, come specificato all'articolo 6.3, fino a quando egli non sarà in grado di fornire un campione

biologico.

- 11.8** Qualora il DCO autorizzi l'Atleta a lasciare la sala dei controlli antidoping, dovrà:
- accertare il motivo dell'allontanamento dell'Atleta;
 - stabilire e concordare con l'Atleta l'orario di ritorno (o il ritorno al termine dell'attività concordata),
 - fare in modo che l'Atleta rimanga sempre sotto continua osservazione;
 - richiedere all'Atleta di evitare di produrre urina fino al suo ritorno alla sala dei controlli antidoping;
 - documentare l'effettivo orario di allontanamento e di ritorno dell'Atleta.
- 11.9** Il DCO deve prelevare il campione biologico dall'Atleta secondo il relativo protocollo:
- Allegato C: Prelievo campioni biologici urinari;
 - Allegato D: Prelievo campioni biologici ematici;
 - Allegato I: Raccolta, conservazione e trasporto dei campioni biologici ematici per il Passaporto Biologico dell'Atleta.
- 11.10** Eventuali anomalie o comportamenti tenuti dall'Atleta e/o da Persone legate all'Atleta che potrebbero potenzialmente compromettere la raccolta del campione biologico devono essere dettagliatamente verbalizzate dal DCO utilizzando il modulo del rapporto supplementare. Ove opportuno, NADO Italia applica le procedure di cui all'Allegato A – della PGR.
- 11.11** In caso di dubbi sull'origine o sull'autenticità del campione biologico, verrà richiesto all'Atleta di produrre un altro campione biologico. Qualora l'Atleta si rifiutasse, il DCO deve verbalizzare dettagliatamente le circostanze del rifiuto utilizzando il rapporto supplementare e NADO Italia applica, ove opportuno, le procedure di cui all'Allegato A della PGR.
- 11.12** Il DCO deve assicurare all'Atleta il diritto di poter verbalizzare eventuali dubbi relativi alle modalità di esecuzione della sessione di prelievo.
- 11.13** Nello svolgimento della sessione di prelievo devono essere riportate nel verbale di prelievo antidoping le seguenti informazioni:
- data, ora della notifica, nome e firma del DCO/Chaperone incaricati della notifica;
 - ora di arrivo dell'Atleta presso la sala del controllo antidoping ed eventuali partenze e ritorni autorizzati;
 - data e ora di sigillatura di ciascun campione biologico raccolto e data e ora di completamento dell'intera sessione di prelievo (ossia l'orario in cui l'Atleta firma la dichiarazione in calce al verbale di prelievo antidoping);
 - nome dell'Atleta;
 - la data di nascita dell'Atleta;
 - il genere dell'Atleta;
 - mezzi mediante i quali viene accertata l'identità dell'Atleta (es. passaporto, patente di guida o accreditamento dell'Atleta) anche da parte di un terzo (che viene così identificato);
 - indirizzo di casa, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono dell'Atleta;

- i) sport e disciplina dell'Atleta (in conformità al TDSSA);
- j) nome dell'allenatore e del medico dell'Atleta (se necessario);
- k) numero del codice del campione biologico e il riferimento del produttore dell'attrezzatura;
- l) il tipo di campione biologico (urina, sangue, ecc.);
- m) il tipo di controllo (In competizione o Fuori competizione);
- n) il nome e la firma del testimone del DCO;
- o) il nome e la firma del BCO (ove presente);
- p) informazioni sul campione biologico parziale, di cui all'articolo E.4.4, Allegato E;
- q) informazioni del campione biologico per il Laboratorio (ossia, per il campione biologico urinario, il suo volume e il Peso Specifico);
- r) farmaci e integratori assunti nei sette (7) giorni precedenti e, laddove il campione biologico prelevato sia un campione biologico ematico, trasfusioni di sangue nei tre (3) mesi precedenti, come dichiarato dall'Atleta;
- s) per un campione biologico ematico del passaporto biologico dell'Atleta, il BCO addetto al prelievo ematico registra tutte le informazioni necessarie come indicato nell'Allegato I - Prelievo, conservazione e trasporto dei campioni ematici del passaporto biologico dell'Atleta.
- t) eventuali irregolarità procedurali, ad esempio, se sia stato fornito un preavviso della notifica;
- u) commenti dell'Atleta o dubbi relativi allo svolgimento della sessione di prelievo;
- v) consenso dell'Atleta al trattamento dei dati personali inerenti alla sessione di prelievo propri dati personali e descrizione di tale trattamento in conformità con l'*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information*, nonché ai sensi del GDPR UE 2016/679 e ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
- w) consenso o diniego dell'Atleta all'utilizzo del campione biologico per finalità di ricerca;
- x) il nome e la firma del rappresentante dell'Atleta (se presente);
- y) il nome e la firma dell'Atleta;
- z) il nome e la firma del DCO/BCO;
- aa) il nome dell'Autorità competente per i controlli antidoping;
- bb) il nome dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni;
- cc) il nome dell'Autorità Responsabile per la Gestione dei Risultati; e
- dd) il nome del Coordinatore del controllo antidoping (ove presente).

11.14 Al termine della sessione di prelievo l'Atleta e il DCO sottoscrivono il verbale di prelievo antidoping, attestante la conformità delle informazioni riportate nel verbale rispetto ai dettagli della sessione di prelievo, ivi comprese le perplessità eventualmente espresse dall'Atleta. La documentazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Atleta, ove abbia assistito alla sessione di prelievo. Gli altri soggetti presenti che abbiano avuto un ruolo formale durante la sessione per la raccolta dei campioni dell'Atleta, potranno sottoscrivere il verbale di prelievo antidoping come testimoni della sessione di prelievo.

11.15 Il DCO fornisce all'Atleta copia del verbale di prelievo antidoping firmato dall'Atleta.

11.16 Il Verbale di prelievo antidoping, debitamente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti dal DCO, viene redatto in 3 copie (una per NADO Italia, una per l'Atleta e un'altra per il Laboratorio accreditato WADA) e trasmesso come segue:

- a) NADO Italia: il DCO avrà cura di inserire i verbali di prelievo antidoping di

tutti gli Atleti in una busta con l'indicazione delle FSN/DSA/EPS interessate (ovvero della ADO/Organizzazione interessata), dell'evento, della località ed della data di svolgimento. Detta busta viene trasmessa tempestivamente a NADO Italia. La notifica all'Atleta, l'eventuale rapporto supplementare e ogni altra documentazione vanno inseriti unicamente nel plico indirizzato a NADO Italia.

- b) Atleta: al completamento della sessione per la raccolta dei campioni biologici, il DCO consegna *brevi manu* all'Atleta la copia a lui destinata del verbale di prelievo antidoping.
- c) Laboratorio: la/e copia/e destinata/e al Laboratorio accreditato WADA non deve contenere alcun dato identificativo dell'Atleta e viene inserita dal DCO in una sacca di trasporto contenente anche i campioni biologici raccolti, mentre la Catena di Custodia viene conservata fuori dalla sacca al fine di essere aggiornata nelle diverse fasi.

TITOLO IV SICUREZZA, ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO, TRASPORTO E PROPRIETA' DEI CAMPIONI BIOLOGICI

ARTICOLO 12 REQUISITI

- 12.1** La fase amministrativa successiva al prelievo del campione biologico inizia quando l'Atleta ha lasciato la sala del controllo antidoping dopo aver fornito il/i proprio/i campione biologico/i biologico/i, e termina con la preparazione di tutti i campioni biologici raccolti e della pertinente documentazione per il trasporto.
- 12.2** L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici provvede, tramite il DCO, a conservare tutti i campioni sigillati in modo da garantirne l'integrità, l'identità e la sicurezza prima del trasporto. Nel caso in cui i campioni biologici siano conservati, dovrà essere documentato anche il luogo di conservazione, chi ne ha la custodia e/o il soggetto cui è consentito l'accesso agli stessi.
- 12.3** L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici sviluppa un sistema di registrazione delle catene di custodia dei campioni biologici e della documentazione pertinente per garantire una gestione organizzata e sicura del processo. Ciò comprende la conferma che sia i campioni biologici sia la documentazione inerente alla sessione di prelievo degli stessi siano giunti alle destinazioni previste. Il Laboratorio segnala eventuali irregolarità a NADO Italia relativamente alle condizioni dei campioni biologici all'arrivo, in linea con l'*International Standard for Laboratories (ISL)*.
- 12.4** Per quanto necessario, NADO Italia, tramite il DCO, assicura che le istruzioni relative al tipo di analisi da effettuare siano fornite al Laboratorio accreditato o ad altro laboratorio approvato dalla WADA. NADO Italia deve inoltre fornire, tramite il DCO, le informazioni di cui all'art. 7.4.5, paragrafi c), f), i), k), l), m), q), r), w), aa), bb) e cc) dell'ISTI, ai fini statistici e di elaborazione dei risultati. A tal fine deve essere utilizzato il modulo appositamente predisposto per il Laboratorio.

ARTICOLO 13 TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DOCUMENTAZIONE

- 13.1** Il trasporto inizia quando i campioni biologici sigillati e la relativa documentazione lasciano la sala dei controlli antidoping e termina con la conferma di avvenuta ricezione dei campioni biologici e della relativa documentazione presso le destinazioni previste.
- 13.2** L’Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici autorizza un sistema di trasporto che garantisca che il trasporto dei campioni e della documentazione avvenga senza essere compromessa l’integrità, l’identità e la sicurezza degli stessi.
- 13.3** I campioni biologici sono sempre indirizzati al Laboratorio che analizzerà i campioni utilizzando il metodo di trasporto autorizzato dell’Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici, non appena possibile dopo la conclusione della sessione di prelievo. I campioni sono trasportati in modo tale da ridurre al minimo la potenziale degradazione del campione biologico a causa di fattori quali ritardi della consegna e variazioni di temperatura.
- 13.4** La documentazione che identifica l’Atleta non vien acclusa ai campioni biologici o alla documentazione inviata al Laboratorio.
- 13.5** Nel caso in cui non sia confermata la ricezione dei campioni biologici, completi della relativa documentazione o del rapporto supplementare, presso le rispettive destinazioni o laddove l’integrità o l’identità del campione biologico possa essere stata compromessa durante il trasporto, l’Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici verifica la catena di custodia. In tali casi NADO Italia valuta se confermare o meno la validità del campione biologico così come pervenuto.
- 13.6** La documentazione relativa ad una sessione di prelievo dei campioni biologici e/o a una violazione della normativa antidoping se conservata per il periodo e secondo i requisiti previsti dall’*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information*, nonché ai sensi del GDPR UE 2016/679 e ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

ARTICOLO 14 PROPRIETÀ DEI CAMPIONI BIOLOGICI

- 14.1** I campioni biologici di un Atleta raccolti durante una sessione di prelievo sono di proprietà di NADO Italia.
- 14.2** NADO Italia, su richiesta, può trasferire la proprietà dei campioni biologici all’Organizzazione Antidoping competente della Gestione dei Risultati, se diversa da NADO Italia, o ad altra Organizzazione Antidoping.
- 14.3** La WADA può assumere la veste di Autorità competente ai fini dei controlli antidoping in determinate circostanze e in conformità al Codice WADA e all’ISL.
- 14.4** Laddove NADO Italia non sia custode del passaporto biologico dell’Atleta, ma abbia avviato e diretto la raccolta dei campioni biologici, essa mantiene la competenza ai fini di ulteriori controlli analitici sul campione biologico. Ciò include l’esecuzione di ulteriori procedure di conferma debitamente richieste e generate automaticamente dall’*Adaptive Model* del passaporto biologico dell’Atleta nel sistema ADAMS (ad esempio, GC/C/IRMS innescato da T/E elevato) ovvero per via di una richiesta da parte dell’APMU (ad esempio, GC/C/IRMS richiesto a causa di marcatori secondari anomali del "profilo steroideo longitudinale" urinario o test di analisi ESA a causa di valori

sospetti di marcatori ematologici).

ALLEGATO A – VARIAZIONI PER GLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI

A.1. Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei campioni biologici si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli Atleti diversamente abili senza, al contempo, compromettere l'integrità della sessione di prelievo.

A.2. Ambito di applicazione

La valutazione dell'opportunità o meno di apportare variazioni al processo di raccolta del campione biologico ha inizio con l'individuazione delle situazioni in cui il prelievo del campione biologico riguardi Atleti diversamente abili e si conclude con le variazioni alla procedura o all'attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici, nella misura necessaria e per quanto possibile.

A.3. Responsabilità

A.3.1 NADO Italia o l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici (se opportuno) è tenuta a garantire, per quanto possibile, che il DCO disponga delle informazioni e dell'attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici necessarie allo svolgimento della sessione di prelievo che riguardi un Atleta diversamente abile, inclusi i dettagli della disabilità che possono influire sulla procedura.

A.3.2 Il DCO mantiene la responsabilità dello svolgimento della sessione di prelievo del campione biologico.

A.4. Requisiti

A.4.1 Tutti gli aspetti relativi alla notifica ed alla raccolta del campione biologico riguardanti Atleti diversamente abili sono regolamentati conformemente alla procedura standard, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in ragione della disabilità dell'Atleta interessato. In caso di Atleta con disabilità intellettiva, NADO Italia decide se ottenere il consenso per il prelievo dal rappresentante dell'Atleta e informare l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e il Personale addetto al prelievo dei campioni.

A.4.2 Nel programmare o disporre la raccolta del campione biologico, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e il DCO valutano l'opportunità di apportare variazioni alle procedure standard per la notifica del controllo antidoping, inclusa l'attrezzatura per la raccolta del campione biologico e la sala del controllo antidoping.

A.4.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici ed il DCO sono investiti dell'autorità necessaria per apportare eventuali variazioni, ove possibile, che si rendessero indispensabili, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del campione biologico. Il DCO deve consultare l'Atleta al fine di determinare quali modifiche siano necessarie in funzione della sua disabilità. Tutte queste variazioni devono essere documentate.

A.4.4 L'Atleta affetto da disabilità intellettiva, fisica o sensoriale, può farsi assistere durante la sessione per la raccolta del campione biologico da un rappresentante o dal Personale

adetto al prelievo dei campioni biologici, quando autorizzato dall'Atleta e previo consenso del DCO.

- A.4.5 Il DCO può decidere che vengano utilizzate una sala del controllo antidoping ovvero Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici alternative, al fine di consentire all'Atleta di produrre agilmente il campione biologico richiesto, a condizione che ciò non pregiudichi l'identità, la sicurezza e l'integrità del campione biologico stesso.
- A.4.6 Gli Atleti che utilizzino sistemi di drenaggio o raccolta delle urine devono eliminare l'urina eventualmente presente in tali sistemi prima di produrre il campione biologico di urina necessario per l'esecuzione delle analisi. Ove possibile, il sistema di drenaggio o di raccolta delle urine esistenti deve essere sostituito con un catetere o un sistema di drenaggio nuovo, non utilizzato in precedenza. Il catetere o il sistema di drenaggio non fanno parte dell'Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici fornita dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici, al contrario, è responsabilità dell'Atleta avere a disposizione l'equipaggiamento necessario a tale scopo.
- A.4.7 Nel caso di Atleti con disabilità visive o intellettive, il DCO e/o l'Atleta possono stabilire se sia necessaria la presenza di un rappresentante durante la sessione di prelievo del campione biologico. Nel corso di quest'ultima, l'Atleta e/o il DCO può avvalersi del diritto di avere un rappresentante che osservi il DCO nel momento in cui l'Atleta produce il campione biologico di urina, senza tuttavia che il rappresentante osservi direttamente la minzione, salvo nel caso in cui ciò venga espressamente richiesto dall'Atleta.
- A.4.8 Il DCO provvede a verbalizzare le variazioni apportate alle procedure standard per il prelievo del campione biologico previste per gli Atleti diversamente abili, comprese le variazioni specificate nei casi sovraesposti.

ALLEGATO B – MODIFICHE PER ATLETI MINORENNI

B.1. Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei campioni biologici si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli Atleti Minorenni, senza al contempo compromettere l'esecuzione della sessione di prelievo per la raccolta del campione biologico.

B.2. Ambito di applicazione

La valutazione circa la necessità o meno delle variazioni alla procedura inizia con l'individuazione delle situazioni dove il prelievo del campione biologico possa coinvolgere Atleti minorenni e termina con le variazioni alle procedure di prelievo del campione biologico qualora necessarie e possibili.

B.3. Responsabilità

B.3.1 L'Autorità competente per i controlli antidoping assicura che il DCO abbia tutte le informazioni necessarie per condurre una sessione di prelievo su un Atleta Minorenne. Ciò include la conferma, ove possibile, che il consenso dei genitori per testare l'Atleta Minorenne sia stato reso.

B.3.2 Il DCO ha la responsabilità dello svolgimento della sessione di prelievo del campione biologico.

B.4. Requisiti

B.4.1 Tutte gli aspetti procedurali relativi alla notifica e alla raccolta del campione biologico riguardanti Atleti Minorenni sono regolati in conformità alla procedura standard salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in ragione della minore età dell'Atleta.

B.4.2 Nel programmare o eseguire la sessione di prelievo del campione biologico, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e il DCO valutano l'opportunità di apportare variazioni alle procedure standard per il prelievo del campione biologico in caso di Atleti Minorenni.

B.4.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e il DCO possono apportare eventuali variazioni, ove possibile, che si rendessero necessarie, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del campione biologico. Tali variazioni devono essere opportunamente documentate.

B.4.4 Agli Atleti Minorenni deve essere notificato il controllo antidoping alla presenza di un rappresentante dell'Atleta (che non sia minorenne) in aggiunta al DCO/Chaperone e gli stessi possono scegliere, inoltre, di essere assistiti da un proprio rappresentante durante l'intera sessione di prelievo. Nel caso in cui l'Atleta Minorenne non si avvalga di un proprio rappresentante, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici o il DCO, a seconda del caso, valutano comunque l'opportunità che un rappresentante terzo presenzi alle operazioni di notifica all'Atleta.

- B.4.5 Nel caso in cui un Atleta Minorenne rifiutasse la presenza di un rappresentante durante la sessione di prelievo del campione biologico, tale rifiuto deve essere verbalizzato in modo esplicito e chiaro a cura del DCO. Questa circostanza, pur non invalidando il controllo antidoping, deve essere messa a verbale.
- B.4.6 Il DCO deve determinare chi può essere presente durante la sessione di raccolta del campione biologico di un Atleta Minorenne. Un rappresentante dell'Atleta Minorenne può essere presente durante le relative operazioni (inclusa altresì l'osservazione del DCO mentre il Minorenne produce il campione biologico di urina, senza l'osservazione diretta della minzione, salvo richiesta formulata in tal senso dal Minorenne). Il rappresentante del DCO deve limitarsi ad osservare il DCO e non dovrà direttamente osservare la minzione.
- B.4.7 La sede privilegiata per l'esecuzione di un controllo antidoping Fuori competizione avente ad oggetto un Minorenne deve essere un luogo dove è facilmente reperibile il rappresentante dell'Atleta (che non sia un Minore) ad esempio, la sede di allenamento.
- B.4.8 NADO Italia o l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici (a seconda dei casi) attua un approccio adeguato qualora non fosse presente alcun rappresentante dell'Atleta (che non sia un Minorenne) al controllo di un Minorenne (ad esempio assicurando che più di un membro del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici sia presente durante la sessione di prelievo), aiutando, altresì, il Minorenne ad individuare un rappresentante idoneo al fine di procedere al controllo antidoping, qualora espressamente richiesto.

ALLEGATO C – PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA

C.1. Obiettivo

Prelevare un campione biologico di urina dell'Atleta in modo tale da garantire che:

- a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard in ambito sanitario riconosciuti a livello internazionale, affinché non siano compromesse la salute e la sicurezza dell'Atleta e del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici;
- b) il campione biologico prodotto soddisfi i requisiti di peso specifico e di volume idonei ai fini delle analisi. La mancanza di tali requisiti potenzialmente non pregiudica la validità del campione biologico ai fini dello svolgimento delle analisi. Spetta al Laboratorio competente ad eseguire le analisi, previo parere dell'Organizzazione che competente per il controllo antidoping, decidere se il campione biologico sia o meno idoneo ai fini della validità delle analisi;
- c) il campione biologico non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) il campione biologico sia identificato in modo chiaro e accurato;
- e) il campione biologico sia opportunamente sigillato in un recipiente a prova di manomissione.

C.2. Ambito di applicazione

La raccolta del campione biologico ha inizio con l'accertamento da parte del DCO che l'Atleta sia stato informato degli adempimenti relativi al prelievo del campione biologico e termina con lo smaltimento dell'eventuale urina residua a conclusione della sessione di prelievo.

C.3. Responsabilità

- C.3.1 Il DCO ha la responsabilità di garantire che ogni campione biologico venga correttamente raccolto, identificato e sigillato.
- C.3.2 Il DCO ha la responsabilità di assistere direttamente alla produzione del campione biologico di urina.

C.4. Requisiti

- C.4.1 Il DCO si accerta che l'Atleta sia stato adeguatamente informato degli adempimenti relativi alla sessione per la raccolta del campione biologico, ivi comprese le variazioni di cui alla precedente Allegato A.
- C.4.2 Il DCO si accerta che l'Atleta abbia la possibilità di scegliere un'attrezzatura adeguata al prelievo del campione biologico. Qualora la disabilità di un Atleta renda necessario l'impiego di attrezzatura supplementare o diversa, secondo quanto previsto all'Allegato A, il DCO si accerta che questa non pregiudichi in alcun modo l'identità o l'integrità del campione biologico da prelevare.
- C.4.3 Quando l'Atleta seleziona un contenitore e tutte le altre Attrezzature che contengono direttamente il campione biologico di urina, il DCO chiede all'Atleta di verificare che tutti i sigilli alle apparecchiature selezionate siano integri e che l'attrezzatura non sia stata manomessa. Qualora l'Atleta non sia soddisfatto dell'attrezzatura scelta, può selezionarne

un'altra. Qualora l'Atleta non sia soddisfatto di alcuna delle attrezzature disponibili, tale circostanza viene verbalizzata dal DCO. Qualora il DCO non concordi con l'Atleta nel ritenere non soddisfacenti tutte le attrezzature disponibili, il DCO informa l'Atleta che si procederà ugualmente alla raccolta del campione biologico. Qualora il DCO concordi con l'Atleta nel ritenere non soddisfacenti tutte le attrezzature disponibili, il DCO interromperà la sessione per la raccolta dei campioni biologici, verbalizzando l'accaduto.

- C.4.4 Il contenitore e l'eventuale campione biologico di urina prodotto rimangono sotto il controllo dell'Atleta fino a quando il campione biologico non viene sigillato, a meno che la disabilità dell'Atleta non sia tale da rendere necessaria l'assistenza di cui al precedente Allegato A. In circostanze eccezionali, è consentito fornire ulteriore assistenza all'Atleta durante la sessione di prelievo mediante il supporto del rappresentante dell'Atleta, previo consenso del DCO, o mediante il supporto del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, purché autorizzato dall'Atleta stesso.
- C.4.5 Il DCO/Chaperone coinvolti nella sessione di prelievo e presenti alla raccolta del campione biologico devono essere dello stesso sesso dell'Atleta interessato e, se del caso, in base alla categoria in cui l'Atleta ha gareggiato durante la manifestazione.
- C.4.6 Il DCO/Chaperone, ove possibile, si assicura che l'Atleta si lavi accuratamente le mani solo con acqua ovvero indossi guanti idonei (ad esempio monouso) prima di produrre il campione biologico.
- C.4.7 Il DCO/Chaperone e l'Atleta si recheranno presso una zona riservata al fine della produzione del campione biologico di urina.
- C.4.8 Il DCO osserva il passaggio del campione biologico dal corpo dell'Atleta al recipiente di raccolta e deve continuare ad osservare il campione biologico anche dopo che è stato prodotto fino a quando non verrà sigillato, verbalizzando poi tale procedura. Al fine di garantire una visione chiara e netta della produzione del campione biologico, il DCO chiederà all'Atleta di togliersi o spostare gli indumenti che impediscono la chiara visione della produzione del campione biologico.
- C.4.9 Il DCO garantisce che l'urina prodotta dall'Atleta durante la sessione di prelievo del campione biologico venga raccolta nell'apposito recipiente, fino al raggiungimento della massima capienza e, successivamente, l'Atleta sarà invitato a terminare la minzione all'interno del WC. Il DCO verifica, in presenza dell'Atleta, che sia stato prodotto il Volume di urina appropriato per le analisi.
- C.4.10 Qualora il volume di urina fornito dall'Atleta sia insufficiente, il DCO seguirà la procedura di raccolta parziale dei campioni stabilita nell'Allegato E – Campioni biologici di urina – Volume insufficiente.
- C.4.11 Una volta che il volume di urina prodotto dall'Atleta è sufficiente, il DCO invita l'Atleta a scegliere il kit contenente i flaconi A e B o i recipienti, secondo quanto previsto al precedente punto C.4.3.
- C.4.12 Una volta scelto il kit per la raccolta del campione biologico, il DCO e l'Atleta controllano che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tale codice sia opportunamente verbalizzato dal DCO. Qualora l'Atleta o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'Atleta a scegliere un altro kit, secondo quanto previsto al precedente punto C.4.3 e provvede a verbalizzare l'accaduto.

- C.4.13 L'Atleta versa il minimo Volume di urina necessario per le analisi all'interno del flacone o recipiente B (minimo 30 ml), e poi versa il resto delle urine nel flacone o recipiente A (minimo 60 ml). Qualora venga fornito più del minimo del Volume di urina richiesto, il DCO si assicura che l'Atleta riempi il flacone A quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Nel caso in cui vi sia ancora dell'urina residua, il DCO si assicura che l'Atleta riempi il flacone B quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Il DCO chiede all'Atleta di accertarsi che all'interno del recipiente di raccolta rimanga una piccola quantità di urina, informandolo al contempo che questa verrà verificata ai sensi del successivo punto C.4.15.
- C.4.14 L'Atleta procede quindi a sigillare i flaconi o recipienti secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo controlla, alla presenza dell'Atleta, che i flaconi siano stati opportunamente sigillati.
- C.4.15 Il DCO esamina l'urina residua nel recipiente di raccolta al fine di determinare se il campione biologico rispetti il Peso specifico appropriato per le analisi. Se l'indicatore segnala che il campione biologico non rispetta il Peso specifico appropriato per le analisi, allora il DCO si atterrà alla procedura descritta al successivo Allegato F - Campioni biologici di urina che non soddisfano i requisiti per un Peso Specifico idoneo per l'analisi.
- C.4.16 L'urina deve essere smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B siano stati opportunamente sigillati e dopo che l'urina residua sia stata sottoposta a verifica, secondo quanto previsto al punto C.4.15.
- C.4.17 All'Atleta è consentito il diritto di osservare lo smaltimento di qualsiasi residuo di urina che non sarà inviato al Laboratorio per le analisi.

ALLEGATO D – PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI

D.1. Obiettivo

Prelevare un campione biologico ematico dell'Atleta in modo tale da garantire che:

- a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard in ambito sanitario riconosciuti a livello internazionale, affinché non siano compromesse la salute e la sicurezza dell'Atleta e del Personale addetto al prelievo dei campioni;
- b) la qualità e la quantità del campione biologico rispondano ai requisiti analitici previsti;
- c) il campione biologico non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) il campione biologico sia identificato in modo chiaro e accurato;
- e) il campione biologico sia sigillato in modo sicuro all'interno di un kit antimanomissione.

D.2. Ambito di applicazione

Il processo di raccolta del campione biologico ematico ha inizio quando il BCO si accerta che l'Atleta sia stato adeguatamente informato degli adempimenti relativi al prelievo del campione biologico e termina con l'appropriata conservazione del campione biologico prima che questo venga inviato al Laboratorio per le relative analisi.

D.3. Responsabilità

D.3.1 Il DCO ha la responsabilità di assicurare che:

- a) ciascun campione biologico sia prelevato, identificato e sigillato secondo le modalità previste;
- b) tutti i campioni siano stati opportunamente conservati e spediti in conformità ai relativi requisiti analitici.

D.3.2 Il BCO, quale soggetto responsabile della raccolta del prelievo del campione biologico ematico, risponde alle eventuali domande poste dall'Atleta nel corso della procedura, nonché provvede al corretto smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini del completamento della sessione di prelievo.

D.4. Requisiti

D.4.1 Le operazioni che interessano il prelievo di campioni ematici sono condotte in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela sanitaria, laddove tali regolamentazioni superino i requisiti stabiliti di seguito.

D.4.2 L'Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici ematici si compone di:

- a) provette per i campioni biologici in linea con i requisiti previsti all'articolo 6.3.4; e/o
- b) flaconi/recipienti A e B per il trasporto sicuro delle provette; e/o
- c) etichette uniche per le provette provviste di un codice identificativo del campione biologico; e/o
- d) altra attrezzatura da utilizzare in relazione alla raccolta di campioni biologici ematici, come stabilito dall'articolo 6.3.4 e dalle *WADA's Sample Collection Guidelines*.

D.4.3 Il DCO si accerta che l'Atleta sia a conoscenza dei requisiti previsti per il prelievo del campione biologico, comprese le variazioni di cui alla precedente Allegato A.

D.4.4 Il DCO/Chaperone e l'Atleta si recano presso la sala predisposta per il prelievo.

- D.4.5 Il DCO/BCO si accerta che all'Atleta abbia a disposizione un ambiente confortevole, che consenta allo stesso di rilassarsi e chiede all'Atleta di rimanere in una normale posizione con i piedi fissi a terra per almeno 10 minuti prima del prelievo.
- D.4.6 Il DCO/BCO informa l'Atleta sulla necessità di scegliere il kit o i kit per il prelievo e di controllare che l'attrezzatura prescelta non sia stata manomessa e che i sigilli siano intatti. Qualora l'Atleta ritenesse non idoneo il kit scelto, questi può procedere ad un'ulteriore selezione. Qualora l'Atleta ritenesse non idonei tutti i kit a disposizione, tale circostanza deve essere verbalizzata dal DCO. Qualora il DCO non ritenga corrette le eccezioni sollevate dall'Atleta, lo stesso procede comunque allo svolgimento della sessione per la raccolta del campione biologico; in caso contrario interrompe la sessione dandone riscontro sul verbale.
- D.4.7 Una volta scelto il kit, il DCO e l'Atleta controllano che tutti i codici corrispondano, accertandosi altresì che il codice sia opportunamente riportato nel verbale di prelievo antidoping. Qualora l'Atleta o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'Atleta a scegliere un altro kit, riportandone notizia sul verbale.
- D.4.8 Il BCO valuta il punto più adatto ove inserire l'ago al fine di non influire negativamente sull'Atleta o sulle sue prestazioni. Egli dovrebbe scegliere il braccio non dominante, a meno che il BCO non valuti l'altro braccio più adatto. Il BCO provvede a detergere l'epidermide utilizzando un batuffolo d'ovatta imbevuto con disinfettante sterile applicando, ove necessario, un laccio emostatico. Il BCO procede al prelievo del campione biologico ematico da una vena collocata in superficie, facendo defluire il sangue nel contenitore di raccolta. Il laccio emostatico, ove applicato, deve essere rimosso non appena l'ago è penetrato.
- D.4.9 La quantità di sangue prelevato deve essere tale da soddisfare i requisiti analitici previsti per lo svolgimento delle analisi del campione biologico così come previsto nelle *WADA's Sample Collection Guidelines*.
- D.4.10 Qualora la quantità di sangue prelevata dall'Atleta al primo tentativo si rivelasse insufficiente, il BCO ripeterà l'operazione. Sono consentiti al massimo tre (3) tentativi. Qualora tutti e tre (3) i tentativi fallissero, il BCO ne dà comunicazione al DCO, il quale terminerà la procedura di prelievo del campione biologico, verbalizzando la circostanza e le relative motivazioni.
- D.4.11 Il BCO deve applicare una medicazione in corrispondenza del/i punto/i in cui è avvenuto il prelievo.
- D.4.12 Il BCO deve provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini del completamento della sessione in osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- D.4.13 Nel caso in cui il campione biologico prelevato richieda ulteriori attività quali la centrifugazione o la divisione del siero (ad esempio nel caso in cui il campione biologico debba essere utilizzato nell'ambito del programma del Passaporto biologico dell'Atleta) una volta che il flusso ematico nella provetta è cessato, il BCO provvederà a rimuovere la provetta dal supporto e ad omogeneizzare il campione biologico in provetta manualmente, capovolgendo delicatamente la stessa per almeno tre (3) volte. Tali operazioni devono avvenire, nell'area della sessione del prelievo ematico, alla presenza dell'Atleta fino alla

sigillatura del campione biologico all'interno di un kit a prova di manomissione.

- D.4.14 L'Atleta provvede a sigillare il proprio campione biologico all'interno del kit secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo alla presenza dell'Atleta, controlla che la sigillatura risponda ai requisiti previsti. L'Atleta ed il DCO/BCO sottoscrivono il verbale di prelievo antidoping.
- D.4.15 Prima di essere trasportato al Laboratorio, il campione biologico dovrà essere conservato in modo tale da assicurarne l'integrità, l'identità e la sicurezza.
- D.4.16 I campioni biologici ematici devono essere trasportati secondo le modalità di cui all'articolo 13 e alle *WADA's Sample Collection Guidelines*. La procedura di trasporto è considerata di responsabilità del DCO. I campioni biologici ematici devono essere trasportati all'interno di un dispositivo che ne mantenga l'integrità nel tempo, all'interno di un ambiente fresco a temperatura costante non condizionata dai cambiamenti esterni e misurata da apposito data logger. Il dispositivo dovrà essere trasportato con metodi e mezzi sicuri, autorizzati da NADO Italia o dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici.

ALLEGATO E – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA – VOLUME INSUFFICIENTE

E.1 **Obiettivo**

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il Volume di urina sia inferiore ai livelli minimi previsti.

E.2 **Ambito di applicazione**

La procedura ha inizio con la comunicazione all'Atleta che il campione biologico prodotto è di volume insufficiente e termina con la produzione di un campione biologico il cui volume risulti sufficiente.

E.3 **Responsabilità**

Al DCO compete il compito di dichiarare insufficiente il Volume di urina prodotto e di provvedere al prelievo di un ulteriore campione biologico o ulteriori campioni al fine di ottenere un campione biologico aggregato di Volume sufficiente.

E.4 **Requisiti**

E.4.1 Qualora il campione biologico raccolto risultasse di Volume insufficiente, il DCO informa l'Atleta della necessità di raccogliere un ulteriore campione biologico al fine di soddisfare i requisiti di Volume previsti.

E.4.2 Il DCO deve comunicare all'Atleta che deve scegliere l'Attrezzatura per la raccolta di campioni biologici parziali di cui al punto C.4.3.

E.4.3 Il DCO comunica all'Atleta di aprire l'Attrezzatura, versare il campione biologico di Volume insufficiente nel nuovo contenitore (salvo il caso in cui le procedure dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici consentano di mantenere il campione biologico insufficiente nel contenitore di raccolta originario) e sigillarlo utilizzando un sistema di sigillatura per campioni biologici parziali, secondo quanto indicato dal DCO stesso. Quest'ultimo deve controllare, alla presenza dell'Atleta, che il contenitore (o il contenitore di raccolta originario, a seconda dei casi) sia stato sigillato correttamente.

E.4.4 Il DCO è tenuto a controllare che il codice del campione biologico parziale e il Volume del campione biologico parziale insufficiente siano opportunamente verbalizzati nel verbale di prelievo antidoping e ne conferma l'esattezza alla presenza dell'Atleta. Il campione biologico parziale sigillato rimane sotto il controllo del DCO.

E.4.5 Nell'attesa di produrre un ulteriore campione biologico, l'Atleta deve rimanere sotto continua osservazione e deve avere la possibilità di idratarsi, secondo quanto stabilito all'articolo 11.5.

E.4.6 Quando l'Atleta è pronto a produrre un ulteriore campione biologico, vengono ripetute le operazioni di prelievo del campione biologico descritte al precedente Allegato C, fino a quando non sarà fornito un Volume sufficiente di urina, associando il/i campione biologico(s) iniziale a quello/i supplementare/i.

E.4.7 Una volta che il DCO accerti l'idoneità del Volume dei campioni, unitamente all'Atleta,

controlla l'integrità dei sigilli apposti sui contenitori dei campioni biologici parziali contenenti i campioni biologici insufficienti prodotti in precedenza. Eventuali irregolarità riscontrate nella sigillatura devono essere verbalizzate dal DCO e saranno oggetto di approfondimento, secondo quanto previsto all'Allegato A della PGR. Il DCO può richiedere all'Atleta di produrre un campione biologico supplementare. Il rifiuto di fornire un ulteriore campione biologico laddove richiesto e qualora non fossero soddisfatti i requisiti minimi di Volume, deve essere verbalizzato dal DCO e trattato come una potenziale Inosservanza ai sensi dell'*International Standard for Results Management*.

- E.4.8 Il DCO invita l'Atleta a rompere il/i sigillo/i e ad unire i campioni biologici, accertandosi che i campioni supplementari vengano aggiunti, seguendo l'ordine di raccolta, successivamente al campione biologico originario, fino al raggiungimento del Volume di urina appropriato previsto per le analisi.
- E.4.9 Il DCO e l'Atleta devono quindi procedere secondo quanto stabilito al punto C.4.12 o al punto C.4.14, a seconda dei casi.
- E.4.10 Il DCO è tenuto a controllare che l'urina residua, secondo quanto previsto al punto C.4.15, risponda al Peso specifico appropriato per le analisi ai sensi dell'Allegato F.
- E.4.11 L'urina residua può essere smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B siano stati riempiti quanto più possibile ai sensi del punto C.4.14 e l'urina residua sia stata controllata conformemente a quanto indicato al punto C.4.15. Il Volume di urina appropriato per le analisi deve essere ritenuto un valore minimo assoluto.

ALLEGATO F – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA CHE NON RISPONDONO AL PESO SPECIFICO APPROPRIATO PER LE ANALISI

F.1 Obiettivo

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il campione biologico di urina non risponda al Peso specifico appropriato per le analisi.

F.2 Ambito di applicazione

La procedura ha inizio con la comunicazione all'Atleta, da parte del DCO, della necessità di produrre un ulteriore campione biologico e termina con il prelievo di un campione biologico che risponda al Peso specifico appropriato, ovvero con l'adozione delle misure previste da NADO Italia, se del caso.

F.3 Responsabilità

F.3.1 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici ha la responsabilità di adottare tutte le procedure necessarie a garantire che venga prelevato un campione biologico idoneo, qualora il campione biologico prelevato non soddisfi i requisiti previsti per il Peso Specifico per le analisi.

F.3.2 Il DCO ha la responsabilità di prelevare ulteriori campioni biologici sino a che non siano soddisfatti i requisiti richiesti.

F.4 Requisiti

F.4.1 Il DCO deve verificare se i requisiti per il Peso specifico appropriato per le analisi siano o meno soddisfatti.

F.4.2 Il DCO deve comunicare all'Atleta la necessità di produrre un ulteriore campione biologico.

F.4.3 In attesa di fornire un ulteriore campione biologico, l'Atleta deve rimanere sotto continua osservazione e deve essere invitato a non idratarsi, in quanto tale comportamento potrebbe ritardare la produzione di un campione biologico idoneo. In alcuni casi, un'eccessiva idratazione, dopo aver fornito un campione biologico non idoneo, può configurare una violazione dell'articolo 2.5 del CSA.

F.4.4 Non appena l'Atleta sia in grado di produrre un campione biologico aggiuntivo, il DCO segue la procedura descritta nell'Allegato C.

F.4.5 Il DCO è tenuto a continuare a raccogliere campioni biologici aggiuntivi fino a che non siano soddisfatti i requisiti relativi al peso specifico, ovvero sino a quando il DCO reputi che circostanze eccezionali rendano impossibile proseguire la sessione di prelievo. Tali circostanze eccezionali devono essere opportunamente verbalizzate dal DCO e riportate sul rapporto supplementare. Tali circostanze possono riguardare:

- viaggio dell'Atleta, qualora lo stesso sia in grado di fornirne prova (ad es. a mezzo dell'itinerario di volo);
- competizioni programmate per la mattina successiva (se si sta facendo tardi e l'Atleta debba competere di nuovo la mattina successiva);

- chiusura del luogo in cui si sta svolgendo la sessione di prelievo e non ci siano altri locali idonei disponibili (ad es. hotel in cui alloggia l'Atleta, etc.).

L'Autorità competente per la raccolta del campione biologico e il DCO devono assicurare di avere la strumentazione adeguata per operare in conformità ai requisiti del presente allegato. Il DCO deve attendere il tempo necessario per la raccolta dei campioni biologici aggiuntivi con peso specifico adeguato ai fini delle analisi.

- F.4.6 Il DCO provvede a verbalizzare che i campioni biologici di urina prelevati appartengono ad un solo Atleta, nonché l'ordine di produzione degli stessi.
- F.4.7 Il DCO procede quindi con la sessione di prelievo del campione biologico secondo quanto previsto nell'Allegato C al punto 4.17.
- F.4.8 Il DCO deve inviare al Laboratorio tutti i campioni biologici che sono stati prelevati, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno i requisiti richiesti per il Peso specifico.
- F.4.9 Quando due (2) campioni biologici sono prelevati da un Atleta durante la medesima sessione di prelievo, entrambi i campioni biologici devono essere analizzati dal Laboratorio. Nei casi in cui tre (3) o più campioni biologici siano prelevati durante la medesima sessione di prelievo, il Laboratorio stabilirà l'ordine di priorità ed analizzerà il primo e il successivo campione biologico raccolto con il peso specifico più alto così come annotato sul verbale di prelievo antidoping. Il Laboratorio, d'intesa con l'Autorità competente per il controllo antidoping, può determinare se sia necessario analizzare anche gli altri campioni biologici.

ALLEGATO G – REQUISITI PER IL PERSONALE INCARICATO DEL PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

G.1 Obiettivo

Assicurare che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici non agisca in conflitto di interesse e che lo stesso disponga delle qualifiche e dell'esperienza necessarie a svolgere le sessioni di prelievo dei campioni biologici.

G.2 Ambito di applicazione

I requisiti di cui deve essere in possesso il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici comprendono lo sviluppo delle necessarie competenze in materia e il successivo rilascio della relativa certificazione.

G.3 Responsabilità

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è responsabile delle attività definite nel presente Allegato.

G.4 Requisiti - Qualifiche e formazione

G.4.1 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve:

- a) determinare le competenze, l'idoneità e le qualifiche necessarie a ricoprire gli incarichi di DCO, Chaperone e BCO; e
- b) elaborare la documentazione informativa per tutto il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, in cui vengono descritte le loro responsabilità. Come minimo:
 - i) la qualifica di DCO, BCO e Chaperone può essere rivestita esclusivamente da soggetti maggiorenni; e
 - ii) i BCO devono essere in possesso delle qualifiche e delle conoscenze pratiche idonee per effettuare prelievi ematici venosi.

G.4.2 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve assicurare che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici firmi un accordo relativo al conflitto di interesse, alla riservatezza e al codice di condotta.

G.4.3 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici non può condurre una sessione di prelievo nel caso in cui sussista un conflitto di interessi. Al tal fine, si ritiene che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici si trovi in conflitto di interessi almeno nei seguenti casi:

- a) qualora egli sia coinvolto nella partecipazione o negli aspetti amministrativi della disciplina sportiva oggetto del controllo antidoping; o
- b) qualora egli sia collegato o coinvolto nella sfera personale di un Atleta che potrebbe essere sottoposto a controllo antidoping nel corso della sessione di prelievo in questione;

- c) qualora i propri familiari siano attivamente coinvolti nelle attività quotidiane dello sport, nell'ambito del livello agonistico oggetto del controllo antidoping (ad es., amministrazione, insegnamento, allenamento, partecipazione, funzione medico-sanitaria);
- d) qualora egli sia professionalmente coinvolto, abbia un interesse finanziario o una partecipazione personale in uno sport i cui Atleti siano oggetto del controllo antidoping;
- e) qualora egli tragga o possa trarre profitto o vantaggio personale e/o professionale, direttamente o indirettamente, da un terzo per via delle decisioni prese nell'adempimento delle proprie funzioni ufficiali; e/o
- f) qualora egli possa avere interessi privati o personali che pregiudichino la capacità di svolgere i propri compiti con integrità, in modo indipendente e propositivo.

G.4.4 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici assicura che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici riceva una formazione adeguata allo svolgimento delle proprie mansioni.

G.4.4.1 Il programma di formazione per i BCO deve quantomeno prevedere l'apprendimento di tutti i requisiti prescritti per i controlli antidoping, nonché la conoscenza delle precauzioni standard da adottare negli ambienti sanitari.

G.4.4.2 Il programma di formazione per i DCO deve quantomeno prevedere quanto segue:

- formazione teorica approfondita sulle attività di una Sessione di prelievo antidoping attinenti al ruolo di DCO;
- osservazione diretta – preferibilmente sul posto – di tutte le attività di controllo antidoping così come previste dall'ISTI; e
- svolgimento, con esito positivo, di una sessione di prelievo di un campione biologico, sul posto, sotto la vigilanza di un DCO qualificato. Tra le attività da osservare non è inclusa la produzione del campione biologico.

G.4.4.3 Il programma formativo per gli Chaperone deve prevedere tutti i principali requisiti in merito alla sessione di prelievo dei campioni biologici incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le situazioni di inosservanza, ovvero situazioni che coinvolgono Atleti Minorenni e Atleti diversamente abili.

G.4.4.4 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve assicurare, nel caso di controlli antidoping su Atleti di nazionalità diversa da quella del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici (ad es. in occasione delle Manifestazioni Internazionali o di controlli antidoping Fuori competizione) che il proprio Personale sia adeguatamente preparato a svolgere le proprie mansioni nei confronti di tali Atleti.

G.4.4.5 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni è tenuta a

conservare un archivio delle attività formative, delle capacità e dell'esperienza acquisite dal Personale addetto al prelievo dei campioni.

G.5 Requisiti – Accredimento, riaccrimento e delega

- G.5.1 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici devono predisporre un sistema per l'accredimento e il riaccrimento del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici.
- G.5.2 Prima di procedere al rilascio dell'accredimento, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve verificare che il Personale addetto al prelievo del campione biologico abbia completato il programma di formazione e che sia a conoscenza dei requisiti previsti dall'ISTI (incluso, ove trovi applicazione, quanto previsto al punto G.4.4.4 in relazione al prelievo di campioni biologici su Atleti di nazionalità diversa da quella del Personale addetto al prelievo del campione biologico).
- G.5.3 L'accredimento è valido per un massimo di due (2) anni. Prima di poter essere riaccrimento, il Personale addetto al prelievo del campione biologico dovrà essere sottoposto ad una valutazione (teorica e/o pratica) e, nel caso in cui non abbia preso parte alle attività correlate alla raccolta di un campione biologico nell'anno precedente alla data di scadenza dell'accredimento, ripetere l'intero programma di formazione.
- G.5.4 Soltanto il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici il cui accredimento sia riconosciuto dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici può essere autorizzato a svolgere le attività di prelievo dei campioni biologici per suo conto.
- G.5.5 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è tenuto a istituire un sistema di monitoraggio delle prestazioni del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici durante il periodo di accredimento, che includa la definizione e l'attuazione di criteri per la revoca dello stesso.
- G.5.6 I DCO possono svolgere personalmente tutte le attività relative alla sessione di prelievo dei campioni biologici, ad eccezione del prelievo ematico, a meno che non siano a ciò abilitati. Essi possono inoltre delegare allo Chaperone attività specifiche che rientrano tra le mansioni che è autorizzato a svolgere dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici.

ALLEGATO I - PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL'ATLETA

I.1 Obiettivo

Prelevare un campione biologico ematico di un Atleta al fine di utilizzarlo per la misurazione delle singole variabili ematiche nell'ambito del programma del Passaporto biologico dell'Atleta e in maniera appropriata a tale scopo.

I.2 Requisiti

I.2.1 La programmazione dei controlli antidoping dovrebbe prendere in considerazione le informazioni sulla reperibilità dell'Atleta al fine di garantire che la raccolta del campione biologico non avvenga nelle due (2) ore successive l'allenamento, la partecipazione ad una competizione o altre simili attività sportive svolte dall'Atleta. Qualora l'Atleta abbia partecipato ad un allenamento o ad una gara entro le due ore precedenti all'orario della notifica del controllo antidoping, il DCO/BCO o altro Personale preposto al prelievo del campione biologico dovrà tenere sotto costante osservazione l'Atleta fino allo scadere del periodo di due ore.

I.2.2 Se il campione biologico viene prelevato entro le due (2) ore dall'allenamento o dalla gara, la natura, la durata e l'intensità dello sforzo fisico dovranno essere registrate dal DCO al fine di rendere tali informazioni disponibili all'*Athlete Passport Management Unit* (APMU) e successivamente agli Esperti.

I.2.3 Sebbene un singolo campione biologico ematico sia sufficiente nell'ambito del Passaporto Biologico dell'Atleta, si raccomanda di raccogliere un ulteriore campione biologico B per un'eventuale successiva analisi delle sostanze e metodi vietati rintracciabili nel sangue (ad es. rilevamento di autotrasfusioni (HBT), e/o agenti stimolanti l'eritropoiesi (ESA)).

I.2.4 Nell'ambito dei controlli Fuori competizione, i campioni biologici di urina A e B devono essere prelevati insieme al/i campione biologico/i ematico/i per consentire lo svolgimento di controlli analitici per gli agenti stimolanti l'eritropoiesi, a meno che non sia altrimenti giustificato da una specifica strategia di controlli.

I.2.5 Il campione biologico dovrà essere conservato ad una temperatura refrigerata dal momento del suo prelievo fino all'analisi, a meno che il campione biologico non venga immediatamente analizzato sul luogo del prelievo. La procedura di conservazione del campione biologico è di responsabilità del DCO.

I.2.6 L'Attrezzatura di conservazione e trasporto deve essere in grado di mantenere i campioni ematici ad una temperatura refrigerata per tutta la durata del periodo di conservazione e trasporto. I campioni biologici ematici non dovrebbero essere congelati. Nella scelta dell'Attrezzatura di conservazione e trasporto, il DCO deve tener conto della durata del periodo di conservazione, del numero dei campioni biologici da conservare e delle condizioni ambientali (temperature calde o fredde). L'Attrezzatura di conservazione deve essere scelta tra quelle di seguito elencate:

- a) frigorifero;
- b) contenitore refrigerato e isolato;

- c) borsa termica; oppure
- d) altro dispositivo avente le suddette caratteristiche.

I.2.7 Il data logger per la temperatura verrà utilizzato per registrare la temperatura del campione biologico dal momento del prelievo fino all'analisi, ad eccezione del campione biologico immediatamente analizzato sul luogo del prelievo. Il data logger per la temperatura deve essere in grado di:

- a) registrare la temperatura almeno una volta al minuto ed esprimerla in gradi Celsius;
- b) registrare l'orario GMT;
- c) registrare per iscritto l'andamento della temperatura inserendo un rilevamento per riga e adottando il seguente formato: "AAAA-MM-GG HH:MM T"; e
- d) avere un codice identificativo univoco composto da almeno sei caratteri.

I.2.8 A seguito della notifica all'Atleta del controllo antidoping e in seguito alla comunicazione dei propri diritti e responsabilità nell'ambito del processo del controllo antidoping eseguita dal DCO/BCO, questi comunicherà all'Atleta di rimanere in una normale posizione seduta con i piedi sul pavimento per almeno dieci (10) minuti prima del prelievo del campione biologico ematico.

I.2.9 Il DCO/BCO raccoglie e registra le seguenti informazioni aggiuntive sul rapporto supplementare per il passaporto biologico dell'Atleta, sul verbale di prelievo antidoping specifico per il passaporto biologico dell'Atleta o su un altro verbale firmato dall'Atleta e dal DCO/BCO:

- a) L'Atleta è stato seduto per almeno dieci (10) minuti con i piedi sul pavimento prima del prelievo ematico?
- b) Il campione biologico è stato raccolto immediatamente dopo almeno tre (3) giorni consecutivi di gara di resistenza intensiva, come una gara a tappe nel ciclismo?
- c) L'Atleta ha eseguito una sessione di allenamento o una gara nelle due (2) ore precedenti il prelievo ematico?
- d) L'Atleta si è allenato, ha gareggiato o ha risieduto ad un'altitudine superiore ai 1.500 metri nelle due settimane precedenti il prelievo ematico? In caso affermativo o in caso di dubbio, è necessario annotare il nome e il luogo in cui l'Atleta è stato e la durata del suo soggiorno. L'altitudine stimata deve essere indicata, se nota.
- e) L'Atleta ha usato qualche forma di simulazione dell'altitudine come una tenda o camera ipossica, una maschera, ecc. durante le due (2) settimane precedenti? In tal caso, è necessario annotare quante più informazioni possibili relativamente allo strumento e alle metodologie impiegate (ad es. frequenza, durata, intensità).
- f) L'Atleta ha ricevuto una o più trasfusioni di sangue durante i tre (3) mesi precedenti? Ha subito perdite di sangue dovute a incidenti, patologie o donazioni nei tre (3) mesi precedenti? In caso affermativo, è necessario annotare il volume stimato.

- g) L'Atleta è stato esposto a condizioni ambientali estreme durante le due (2) ore prima del prelievo ematico, comprese eventuali sessioni in qualsiasi ambiente con calore artificiale, quale una sauna? In caso affermativo, è necessario annotare i dettagli.

I.2.10 Il DCO/BCO dovrà azionare il data logger per la temperatura e posizionarlo all'interno del dispositivo di conservazione. È importante avviare la registrazione della temperatura prima del prelievo del campione biologico.

I.2.11 Il dispositivo di conservazione deve essere presente all'interno della sala del controllo antidoping e mantenuto in sicurezza.

I.2.12 Il DCO/BCO chiede all'Atleta di scegliere un'Attrezzatura per la raccolta dei campioni, conformemente all'Allegato D punto 4.6. Qualora la/e provetta/e non fossero pre-etichettate, il DCO/BCO dovrà apporre delle etichette con codice numerico univoco prima di effettuare il prelievo ematico e l'Atleta si accerterà della corrispondenza degli stessi.

I.3 Procedura di raccolta del campione biologico ematico

I.3.1 La procedura di prelievo dei campioni biologici ematici ai fini del passaporto biologico dell'Atleta segue la procedura descritta nell'Allegato D.4, compreso il periodo di dieci (10) minuti (o più) durante i quali l'Atleta dovrà rimanere in posizione seduta. In aggiunta, è necessario prendere in considerazione i seguenti elementi:

- a) il BCO si accerta che le provette siano correttamente riempite; e
- b) una volta che il flusso ematico nella provetta è cessato, il BCO provvederà a rimuovere la provetta dal supporto e a omogeneizzare manualmente il sangue in provetta, capovolgendola delicatamente per almeno tre (3) volte.

I.3.2 L'Atleta ed il DCO/BCO provvederanno a firmare il verbale di prelievo antidoping e, se del caso, il/i rapporto/i supplementare/i relativo/i al passaporto biologico dell'Atleta.

I.3.3 Il campione biologico ematico viene dunque sigillato e posizionato all'interno del dispositivo di conservazione, insieme al data logger per la temperatura.

I.4 Requisiti relativi al trasporto

I.4.1 I campioni ematici dovranno essere trasportati all'interno di un dispositivo che ne mantenga l'integrità nel tempo, a prescindere dai cambiamenti della temperatura esterna.

I.4.2 La procedura di trasporto è di responsabilità del DCO. Il trasporto deve avvenire in maniera sicura, attraverso metodi autorizzati dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici.

I.4.3 L'integrità dei marker utilizzati nel modulo ematologico del passaporto biologico dell'Atleta è garantita quando il Blood Stability Score (BSS) rimane al di sotto di ottantacinque (85). Tale BSS è calcolato come segue:

$$\text{BSS} = 3 * T + \text{CAT}$$

Essendo CAT il tempo intercorso tra il prelievo e l'analisi del campione biologico (espresso in ore) e T la temperatura media (espressa in gradi Celsius) misurata dal data logger nel periodo di tempo che va dal prelievo all'analisi del campione biologico stesso.

I.4.4 Nell'ambito del BSS, la seguente tabella può essere utilizzata dal DCO/BCO al fine di stimare il tempo massimo del trasporto fino al Laboratorio o al laboratorio approvato dalla WADA (variabile denominata "Collection to reception time" – CRT, tempo intercorso tra il prelievo e la ricezione del campione biologico) per il programma relativo al passaporto biologico dell'Atleta, rispetto a una data temperatura media T:

T [C°]	CRT [h]
15	35
12	41
10	46
9	48
8	50
7	53
6	55
5	58
4	60

I.4.5 Il DCO/BCO dovrà trasportare rapidamente il campione biologico al laboratorio o al laboratorio approvato dalla WADA per il passaporto biologico dell'Atleta.

I.4.6 L'Autorità che ha disposto il controllo antidoping o l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici dovranno inserire nel sistema ADAMS quanto segue e nel più breve tempo possibile:

- a) il verbale di prelievo antidoping, ai sensi dell'articolo 4.9.1 b) dell'ISTI;
- b) il rapporto supplementare e/o le informazioni aggiuntive specifiche ai fini del passaporto biologico dell'Atleta e annotate sul relativo verbale;
- c) nella catena di custodia, il codice identificativo (ID) del data logger per la temperatura (senza alcun riferimento di orario o di tempo) e il fuso orario in GMT della località in cui il controllo è stato svolto.

Definizioni ai sensi del Codice WADA e del CSA

ADAMS *Anti-Doping Administration and Management System* – sistema di amministrazione e gestione antidoping – è una piattaforma digitale per la raccolta, gestione, condivisione di dati, ideata a supporto dei soggetti interessati e della WADA, conformemente alla normativa in materia di protezione e trattamento dei dati.

Assistenza sostanziale: ai sensi dell'articolo 11.7.1, una Persona che fornisce assistenza sostanziale deve: (1) fornire mediante una dichiarazione sottoscritta ovvero mediante un'intervista registrata tutte le informazioni di cui è in possesso in relazione a violazioni della normativa antidoping o ad altri procedimenti descritti nell'articolo 11.7.1.1, e (2) collaborare attivamente all'indagine e al giudizio afferenti a tali informazioni, compresa, ad esempio, la deposizione in un'udienza se richiesto da un'Organizzazione antidoping o da un Organo giudicante. Inoltre, le informazioni fornite devono essere verosimili e devono costituire una componente fondamentale di qualsiasi caso o procedimento che venga avviato o, se non viene avviato alcun caso o procedimento, devono aver fornito una prova sufficiente per poter avviare un caso o un procedimento.

Atleta di livello internazionale: gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione della Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations*).

Atleta di livello nazionale: un Atleta inserito nel registro RTP nazionale; Atleti inseriti nel Club Olimpico (che ricevono finanziamenti dal movimento sportivo); un Atleta che attualmente o negli ultimi sei (6) mesi ha rappresentato l'Italia a livello senior; un Atleta che è stato selezionato per rappresentare l'Italia in Eventi o Competizioni Internazionali, non classificati come Atleta di livello internazionale dalla Federazione Internazionale di riferimento.

Atleta ricreazionale: in Italia, l'Atleta ricreazionale è qualsiasi Persona che fa parte di un Ente di Promozione Sportiva, o qualsiasi Persona che partecipa a competizioni locali o gareggia in competizioni di livello inferiore negli Sport di Squadra. In ogni caso, non sono considerati Atleti ricreazionali coloro che, nei 5 (cinque) anni precedenti la violazione della normativa antidoping: (i) è stato un Atleta di livello internazionale (come definito da ogni Federazione Internazionale in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*) o Nazionale (come definito da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*); (ii) ha rappresentato l'Italia o qualsiasi altro Paese in un evento internazionale in una categoria *open*; (iii) o è stato incluso in RTP o in un altro pool tenuto da una Federazione Internazionale, da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping.

Atleta: qualsiasi Persona che compete in uno sport sotto l'egida della propria Federazione Internazionale e/o del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Campione biologico/Specimen: qualsiasi materiale biologico raccolto in occasione del controllo antidoping.

Codice Sportivo Antidoping (CSA): il Codice adottato da NADO Italia, in recepimento del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard Internazionali.

Codice WADA: il Codice Mondiale Antidoping WADA.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione nazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping. In Italia, il Comitato Olimpico Nazionale è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Competizione: una singola gara, partita, gioco o competizione sportiva individuale. Per esempio, una partita di basket o la finale dei 100 metri olimpici di atletica leggera. Per le corse a tappe e altre competizioni sportive in cui i premi sono assegnati su base giornaliera o su altre basi intermedie, la distinzione tra una competizione e un evento sarà stabilita dalle norme della Federazione Internazionale di riferimento.

Conseguenze delle violazioni delle norme antidoping (“Conseguenze”-“sanzioni”): la violazione di una norma antidoping da parte di un Atleta o altra Persona può comportare una o più delle seguenti conseguenze: (a) Invalidazione dei risultati significa che i risultati dell'Atleta in una particolare Competizione o Evento sono invalidati, con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa la perdita di eventuali medaglie, punti e premi; (b) Squalifica/Inibizione significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta per un determinato periodo di tempo, a causa di una violazione della normativa antidoping, dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento come previsto dall'articolo 11.14 del CSA; (c) Sospensione Provvisoria significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o attività prima della decisione finale in un'udienza condotta ai sensi dell'articolo 9 del CSA; (d) Conseguenze Finanziarie significa una sanzione finanziaria imposta per una violazione delle regole antidoping o per recuperare i costi associati a una violazione della normativa antidoping; e (e) Divulgazione Pubblica significa la diffusione o distribuzione di informazioni al pubblico generale o a Persone oltre a quelle che hanno diritto a una notifica in anticipo in conformità all'articolo 8 del CSA. Le squadre negli sport di squadra possono anche essere soggette a conseguenze come previsto dall'articolo 12 del CSA.

Controlli mirati: selezione di atleti specifici per i test in base ai criteri stabiliti nell'*International Standard for Testing and Investigations*.

Controllo antidoping: comprende tutte le fasi e procedure dalla pianificazione della distribuzione dei controlli fino alla disposizione finale di qualsiasi appello e all'applicazione delle Conseguenze, comprese tutte le fasi e i processi intermedi, tra cui, ma non solo, i controlli, le indagini, la reperibilità dell'Atleta, le TUE, la raccolta e la gestione dei campioni biologici, le analisi di laboratorio, la gestione dei risultati e le indagini o i procedimenti relativi alle violazioni dell'articolo 11.14 del CSA (stato durante la squalifica o la sospensione provvisoria).

Documento tecnico: un documento adottato e pubblicato dalla WADA periodicamente, contenente requisiti tecnici obbligatori in merito a specifici argomenti antidoping come descritti dai relativi standard internazionali.

Educazione/Formazione: il processo di apprendimento per infondere valori e sviluppare comportamenti che favoriscono e proteggono lo spirito dello sport e per prevenire il doping intenzionale e non intenzionale.

Esito atipico derivante dal Passaporto biologico dell'Atleta: un report descritto come Esito Atipico da passaporto biologico come descritto negli Standard Internazionali di riferimento in vigore.

Esito atipico: un report di un laboratorio accreditato WADA o altro laboratorio approvato dalla WADA che richieda ulteriori indagini, come previsto nello Standard Internazionale dei laboratori o nei relativi Documenti Tecnici, prima della definizione di un Esito avverso.

Esito avverso derivante dal Passaporto biologico dell'Atleta: rapporto identificato quale Esito avverso derivante da Passaporto Biologico dell'Atleta come descritto negli Standard Internazionali applicabili.

Esito avverso: Un rapporto di un laboratorio accreditato WADA o di un altro laboratorio approvato dalla WADA che, in conformità con lo Standard internazionale per i laboratori, rileva in un campione biologico la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o markers o conferma l'uso di un metodo proibito.

Evento internazionale: un Evento o una Competizione che si svolge sotto l'egida del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Paralimpico Internazionale, di una Federazione Internazionale, di un MEO o di altra organizzazione sportiva internazionale, ovvero un Evento o una Competizione rispetto alla quale le menzionate organizzazioni nominano i funzionari tecnici.

Evento nazionale: un evento sportivo o competizione che coinvolge Atleti di livello internazionale o nazionale e che non sia un evento internazionale.

Evento: una serie di competizioni individuali che si svolgono nello stesso periodo sotto l'egida di un unico organismo (ad esempio, i Giochi Olimpici, i Campionati del Mondo di una Federazione Internazionale, o i Giochi Panamericani).

Firmatari: gli Enti che riconoscono il Codice WADA e si impegnano ad applicarlo, come previsto dall'articolo 23 del Codice WADA.

Fuori competizione: qualsiasi periodo che non è In competizione.

Gestione dei risultati: il processo che si realizza nell'arco temporale che va dalla notifica di cui all'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, o in alcuni casi (ad esempio, esito atipico, passaporto biologico dell'atleta, mancata reperibilità), dalla pre-notifica come prevista dall'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, passando per il deferimento, fino alla definizione del caso, compresa la fine del giudizio di primo grado o d'appello (se è stato presentato ricorso).

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): elenco di Atleti di alto livello, istituito separatamente a livello internazionale dalle Federazioni Internazionali e a livello nazionale dalle Organizzazioni Nazionali Antidoping, che sono sottoposti a controlli mirati, sia In Competizione che Fuori Competizione, nell'ambito della pianificazione della distribuzione dei controlli (IDP) di ciascuna Federazione Internazionale o Organizzazione Nazionale Antidoping e sono tenuti, pertanto, a fornire informazioni relative alla propria reperibilità ai sensi dell'Articolo 5.5 del Codice WADA e dell'*International Standard for Testing and Investigations*. In Italia, il Gruppo registrato ai fini dei controlli di NADO Italia è definito all'articolo 6.5 del Codice Sportivo Antidoping.

In competizione: il periodo di tempo che intercorre tra le ore 23:59 (11:59 p.m.) del giorno che precede una Competizione alla quale è prevista la partecipazione dell'Atleta e la fine di tale Competizione e della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta correlata a tale Competizione. Tuttavia, la WADA ha la possibilità di approvare, per un particolare sport, una definizione alternativa, qualora la Federazione Internazionale di riferimento fornisca un'adeguata motivazione che giustifichi la necessità di prevedere una definizione differente per il proprio sport;

ottenuta tale approvazione da parte della *WADA*, la definizione alternativa deve essere rispettata da tutti i MEO per lo sport di riferimento.

Limite decisionale: il valore del risultato di una sostanza con un valore soglia in un campione biologico, al di sopra del quale viene riportato come Esito Avverso, come definito nello Standard Internazionale dei laboratori.

Manomissione: comportamento intenzionale che altera l'esecuzione del controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di Metodi Proibiti. La manomissione comprende, a titolo esemplificativo, l'offerta o l'accettazione di una tangente per eseguire o non eseguire un atto, impedire il prelievo di un campione biologico, influenzare o rendere impossibile l'analisi di un campione biologico, falsificare i documenti presentati ad un'Organizzazione Antidoping o ad un Comitato TUE o a un Organo giudicante, fornire falsa testimonianza, commettere qualsiasi altro atto fraudolento nei confronti dell'Organizzazione Antidoping o dell'Organo giudicante al fine di compromettere la gestione dei risultati o l'imposizione delle sanzioni, e qualsiasi altra simile interferenza intenzionale o tentativo di interferenza inerente a qualsiasi fase del controllo antidoping.

Marcatore (Marker): un composto, un gruppo di composti o una variabile biologica che indica l'Uso di una sostanza o di un metodo proibiti.

Metodo proibito: qualsiasi metodo definito come tale nella Lista WADA.

Minorenne: una Persona che non abbia raggiunto il diciottesimo (18) anno di età.

Organizzazione antidoping (ADO): la WADA o un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa per avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del controllo antidoping. Sono compresi, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di maggiori Eventi che effettuino controlli durante i propri eventi, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping.

Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO): l'ente nazionale designato da ciascun paese, al quale viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e applicazione della normativa antidoping, direzione del processo della raccolta dei campioni biologici, amministrazione degli esiti dei controlli, gestione dei risultati a livello nazionale. Se questa designazione non viene eseguita dalla o dalle autorità pubbliche competenti, l'ente sarà il Comitato Olimpico Nazionale del paese o il suo designato. In Italia, l'Organizzazione Nazionale Antidoping è NADO Italia.

Passaporto Biologico dell'Atleta: il programma e i metodi di raccolta e raggruppamento dei dati come descritto nell'ISTI e nell'ISL.

Persona Protetta: un Atleta o altra Persona fisica che al momento della violazione della normativa antidoping: (i) non ha raggiunto l'età di 16 (sedici) anni; (ii) non ha raggiunto l'età di 18 (diciotto) anni e non è incluso in alcun gruppo registrato ai fini dei controlli e non ha mai gareggiato in alcun evento internazionale in una categoria open; o (iii) per ragioni diverse dall'età è stato ritenuto privo di capacità giuridica ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Persona: persona fisica, organizzazione o altro soggetto.

Personale di supporto dell'Atleta: qualsiasi allenatore, preparatore, manager, agente, team staff, funzionario, medico, personale paramedico, genitore o qualsiasi altra Persona che lavori, abbia

rapport o assista un Atleta che partecipa o si prepara per partecipare ad una competizione sportiva agonistica.

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori e/o *auditors*, sotto la supervisione della *WADA*, che osserva e fornisce supporto rispetto alle procedure relative al controllo antidoping prima o durante determinati Eventi e riferisce le proprie osservazioni rilevanti ai fini del *WADA's compliance monitoring program*.

Sede dell'evento: la sede designata a tal fine dall'Organismo competente nell'ambito della manifestazione.

Sospensione cautelare: si veda **Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping ("Conseguenze"- "sanzioni")**.

Sostanza proibita: qualsiasi sostanza, o classe di sostanze, definita come tale nella Lista WADA.

Sport di squadra: qualsiasi disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

Squalifica: si rimanda alla definizione di **Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping ("Conseguenze"- "sanzioni")**.

Standard Internazionale (*International Standard*): documento tecnico, di supporto al Codice WADA, adottato dalla *WADA*. Il rispetto delle prescrizioni di uno Standard Internazionale (rispetto agli altri standard, pratiche o procedure alternative) è sufficiente per concludere che quanto prescritto dallo Standard sia stato eseguito correttamente. Lo Standard Internazionale include ogni documento tecnico adottato ai sensi dello Standard Internazionale.

TAS/CAS: il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Tentativo: comportamento intenzionale che costituisce un atto sostanziale nel corso di una condotta pianificata per culminare nella realizzazione di una violazione della normativa antidoping. A condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione delle norme antidoping basata unicamente sul tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima che venga scoperto da una terza parte non coinvolta nel tentativo stesso.

Terzi delegati: qualsiasi soggetto a cui un'Organizzazione Antidoping delega qualsiasi fase del controllo antidoping o dei programmi di formazione in ambito antidoping compresi, ma non solo, terzi soggetti o altre Organizzazioni Antidoping che effettuano la raccolta dei campioni biologici o altri servizi afferenti ai controlli antidoping o programmi didattici antidoping per l'Organizzazione Antidoping, ovvero soggetti che fungono da consulenti indipendenti che effettuano servizi per l'Organizzazione Antidoping (es., DCO non dipendenti o Chaperone). Questa definizione non comprende il TAS/CAS.

Testing: le fasi del procedimento relativo al controllo antidoping che includono il Piano di distribuzione dei controlli, la raccolta, la gestione e il trasporto del campione biologico al Laboratorio.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Definizioni ai sensi dell' *International Standard for Laboratories*

Adaptive Model: modello matematico ideato per individuare i risultati longitudinali anomali degli atleti. Il modello calcola la probabilità del profilo longitudinale dei valori di un marker ipotizzando una condizione fisiologica normale dell'Atleta.

Athlete Passport Management Unit (APMU): unità composta da una o più persone, responsabile della gestione aggiornata dei passaporti biologici degli atleti in ADAMS per conto del Custode dei passaporti.

Esami analitici: fasi del processo del controllo antidoping svolte presso il Laboratorio, che comprendono la gestione dei campioni, l'analisi e la comunicazione dei risultati.

Laboratorio approvato dall'WADA per il passaporto biologico dell'Atleta: Laboratorio non altrimenti accreditato dalla WADA che applica Metodi e processi di analisi a supporto del modulo ematologico del programma ABP e in conformità ai criteri di approvazione dei laboratori non accreditati per l'ABP.

Laboratorio/i: Laboratorio/I accreditato/i dalla WADA che applica/applicano metodologie e processi analitici che forniscono risultanze probatorie per la rilevazione di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista WADA e, ove applicabile, la quantificazione delle sostanze che hanno una soglia minima di rilevazione nei campioni urinari e altre matrici biologiche nel contesto dell'attività antidoping.

Procedura di conferma: una procedura di test analitico, il cui scopo è individuare in un campione biologico la presenza o misurare la concentrazione/il rapporto/il coefficiente e/o stabilire l'origine (esogena o endogena) di una o più specifiche sostanze proibite, suoi metaboliti o marker, in conseguenza dell'uso di una sostanza o metodo proibito.

Definizioni ai sensi dell' *International Standard for Results Management (ISRM)*

Autorità competente per la Gestione dei Risultati: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati rispetto ad un caso specifico.

Custode del Passaporto: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati derivanti dal Passaporto biologico dell'Atleta e della condivisione delle informazioni rilevanti relative al Passaporto biologico dell'Atleta con altre Organizzazioni antidoping.

Inosservanza: termine utilizzato per descrivere una violazione ai sensi degli artt. 2.3 e/o 2.5 del CSA.

Mancata reperibilità: una Mancata comunicazione o un Mancato controllo.

Mancata Comunicazione: inadempienza da parte dell'Atleta (o da una terza parte a cui l'Atleta abbia delegato il compito) all'obbligo di comunicare in modo completo e accurato le proprie informazioni sulla reperibilità, in modo da consentire la localizzazione dell'Atleta stesso al fine di un controllo antidoping, negli orari e nei luoghi indicati nelle informazioni sulla reperibilità, ovvero l'inadempienza all'obbligo di aggiornare le informazioni stesse, affinché siano accurate e complete, in conformità con l'art. 4.8 dell'ISTI e con l'*Annex B.2* dell'ISRM.

Mancato controllo: inadempienza da parte dell'Atleta all'obbligo di rendersi disponibile per un

controllo antidoping nel luogo e nell'ora specificati nella fascia oraria di sessanta (60) minuti e indicati dall'Atleta nelle sue informazioni sulla reperibilità, per il giorno in questione, ai sensi dell'art. 4.8 dell'ISTI e dell'*Annex B.2* dell'ISRM.

Passaporto biologico dell'Atleta: una raccolta di tutti i dati rilevanti relativi ad un Atleta, che può includere profili longitudinali di marcatori (*markers*), fattori eterogenei unici per quel particolare Atleta e altre informazioni rilevanti che possono aiutare nella valutazione dei marcatori (*markers*).

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Protection of Privacy and Personal Information* (ISPPPI)

Trattamento: Raccogliere, accedere, conservare, archiviare, divulgare, trasferire, trasmettere, modificare, eliminare o in altro modo utilizzare i Dati personali.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Testing and Investigations* (ISTI)

Analisi del Rischio: la valutazione del rischio di doping in uno sport o in una disciplina sportiva condotta da un'Organizzazione antidoping ai sensi dell'art. 4.2 dell'ISTI.

Art. 2.4 del Codice – Prescrizioni sulla reperibilità: le prescrizioni sulla reperibilità di cui all'art. 4.8 dell'ISTI, applicabili agli Atleti che sono inclusi nel Registered Testing Pool di una Federazione internazionale o di un'Organizzazione nazionale antidoping.

Attività di squadra: attività sportive svolte dagli Atleti in forma collettiva nell'ambito di una squadra (ad esempio allenamenti, trasferte, sessioni tattiche) ovvero sotto la supervisione della squadra (ad esempio cure del medico della squadra).

Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici: flaconi A e B, kit o recipienti, contenitori di raccolta, provette ematiche o altre apparecchiature utilizzate nella fase di raccolta del campione biologico per raccogliere, conservare o custodire direttamente lo stesso in ogni momento durante e dopo la sessione di prelievo che deve rispettare tutti i requisiti di cui all'articolo 6.3.4 dell'ISTI.

Autorità competente per i controlli antidoping: l'Organizzazione che autorizza l'esecuzione di controlli antidoping sugli Atleti sotto la propria giurisdizione. Ai fini dell'esecuzione dei controlli, può essere autorizzata una Terza Parte delegata, che agirà in conformità ai poteri e alla normativa dell'Organizzazione Antidoping. Tale autorizzazione deve essere documentata. L'Organizzazione Antidoping che autorizza i controlli rimane l'Autorità competente per i controlli e, in ultima analisi, è responsabile, ai sensi del Codice WADA, di garantire che il Terzo delegato esegua i controlli in conformità con i requisiti dell'ISTI.

Autorità competente per la raccolta dei campioni: l'Organizzazione responsabile della raccolta dei campioni biologici che agisce in conformità con i requisiti previsti dall'ISTI. Essa può essere: (1) l'Autorità competente per i controlli; o (2) una Terza Parte Delegata a cui è stata delegata o concessa l'autorità di eseguire i controlli antidoping. L'Autorità competente per i controlli rimane sempre il responsabile ultimo, ai sensi del Codice WADA, del rispetto dei requisiti relativi alla raccolta dei campioni definiti dall'ISTI.

Blood Control Officer (BCO): funzionario qualificato autorizzato dalla ADO competente a prelevare il campione biologico ematico agli Atleti.

Catena di custodia: la sequenza di soggetti o organizzazioni che hanno la responsabilità della custodia di un campione biologico dal momento del prelievo fino alla consegna del campione biologico al Laboratorio.

Chaperone: un funzionario qualificato e autorizzato dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici a svolgere determinati compiti, inclusi uno o più dei seguenti (a scelta della Autorità competente per la raccolta dei campioni): notifica all'Atleta designato per il prelievo del campione biologico; l'accompagnamento e l'osservazione dell'Atleta fino all'arrivo presso la sala dei controlli antidoping; l'accompagnamento e/o l'osservazione degli Atleti che sono presenti nella sala dei controlli antidoping; e/o l'osservazione e la verifica della produzione del campione biologico laddove le sue qualifiche lo consentano.

Controllo senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso all'Atleta e durante il quale l'Atleta viene costantemente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del campione biologico.

Coordinatore del Controllo antidoping: un'Organizzazione antidoping o un terzo soggetto delegato che coordini tutte le fasi del processo del controllo antidoping per conto di un'Organizzazione antidoping. L'Organizzazione antidoping resta sempre responsabile ai sensi del Codice WADA del rispetto dei requisiti prescritti dall'ISTI, ISTUE, ISPPPI e ISRM.

Data della competizione: si veda l'art. 4.8.8.4 dell'ISTI.

Documento tecnico per le analisi specifiche dello sport (TDSSA): il Documento tecnico che stabilisce i livelli minimi di analisi che le Organizzazioni antidoping devono applicare alle discipline sportive per alcune Sostanze e/o Metodi proibiti, che sono potenzialmente più utilizzate in particolari sport e discipline sportive.

Doping Control Officer (DCO): funzionario formato e autorizzato dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici a svolgere le funzioni di cui all'ISTI.

Esperto: l'esperto o gli esperti e/o il gruppo di esperti, con conoscenza del settore interessato, scelti dall'Organizzazione antidoping e/o dall'APMU, responsabile/i di fornire una valutazione del Passaporto biologico dell'Atleta. L'esperto deve essere esterno all'Organizzazione Antidoping. Per il modulo ematologico, il gruppo di esperti deve essere composto da almeno tre (3) esperti con esperienza in uno o più campi dell'ematologia clinica e di laboratorio, medicina dello sport o fisiologia dell'esercizio fisico, rilevanti per il doping ematico. Per il modulo steroideo, il Gruppo di esperti deve essere composto da almeno tre (3) soggetti con esperienza nei campi di analisi steroidea di laboratorio, doping steroideo, metabolismo e/o endocrinologia clinica. Per entrambi i moduli, il Gruppo di esperti deve essere composto da esperti con conoscenze complementari, in modo che tutti i campi rilevanti siano rappresentati. Il gruppo di esperti può includere un pool di almeno tre (3) esperti nominati e da qualsiasi altro esperto ad hoc, che può essere richiesto da uno qualsiasi degli esperti nominati o dall'APMU dell'Organizzazione antidoping.

Evidente Manomissione: indica la presenza di uno o più indicatori o sigilli interni o, elementi dell'Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici, che, se violate, mancanti o altrimenti compromesse, possono fornire evidenza visibile che si è verificata una Manomissione o una tentata Manomissione dell'Attrezzatura di raccolta dei campioni biologici.

Personale addetto al prelievo dei campioni biologici: termine collettivo usato per indicare i funzionari qualificati e autorizzati dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici a compiere o assistere alle mansioni svolte durante la sessione per la raccolta dei campioni.

Peso specifico appropriato per le analisi: per i campioni con un volume minimo di 90 ml e non superiore a 150 ml, il peso specifico deve essere uguale o superiore a 1.005 se misurato con un rifrattometro, oppure uguale o superiore a 1.010 se misurato con stick di laboratorio. Per i campioni biologici con un volume pari o superiore a 150 ml, il peso specifico deve essere 1.003 o superiore, misurato solo con un rifrattometro.

Piano di distribuzione dei controlli (TDP): documento redatto da un'Organizzazione Antidoping che pianifica i controlli antidoping sugli Atleti, in conformità con i requisiti prescritti dall'art. 4 dell'ISTI.

Sala dei controlli antidoping: il luogo dove si svolge la sessione per la raccolta dei campioni biologici in conformità all'art. 6.3.2 dell'ISTI.

Selezione Casuale (Random): selezione di Atleti per un controllo che non sia un controllo Mirato.

Sessione per la raccolta dei campioni biologici: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'Atleta, dal momento della notifica fino al momento in cui l'Atleta lascia la sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il/i proprio/i campione biologico/i.

Test: qualsiasi combinazione di campioni raccolti (ed analizzati) da un singolo Atleta in un'unica Sessione per la raccolta dei campioni biologici.

Verbale di mancato controllo: rapporto dettagliato in cui si attesta che il tentativo di prelevare un campione biologico da un Atleta inserito in un Registered Testing Pool o altro Pool di Atleti non è andato a buon fine. Nel verbale sono indicati la data del tentativo, la sede del controllo, gli orari esatti di entrata e uscita nel/dal luogo del controllo, le misure adottate presso la sede per cercare di reperire l'Atleta (compresi i dati di eventuali contatti presi con terzi) e altre notizie pertinenti relative al tentativo in questione.

Volume di urina idoneo: la quantità minima di urina deve essere di 90 ml indipendentemente dal fatto che il Laboratorio analizzi il campione biologico per tutte o soltanto alcune sostanze vietate o metodi proibiti.

Whereabouts Filing – Informazioni sulla reperibilità: informazioni sui luoghi di reperibilità e permanenza del trimestre successivo fornite da o per conto dell'Atleta inserito in un Registered Testing Pool (o altro Pool di Atleti se previsto) in conformità all'articolo 4.8 dell'ISTI.